



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 373

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 dicembre 2024

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria ()*

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 6

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 65-104-124-570-1083 (Riunione n. 6) » 11

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813 (Riunione n. 7) » 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 13

Plenaria » 15

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 373° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 dicembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152)</i>	<i>Pag.</i>	20
<i>Plenaria</i>	»	20
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	23
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	37
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	42
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	52
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	54
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	164
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	166
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	212
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	219
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	225

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	231
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	232
<i>Plenaria</i>	»	232

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 235
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 236

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	» 237
--	-------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 17 dicembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 (n. 227)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, d'intesa con il relatore della 2^a Commissione, senatore Zanettin.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene svolgendo una serie di osservazioni di apprezzamento per la disciplina rafforzata di contrasto al rici-

claggio in tema di circolazione di *crypto-assets* e cripto valute, ma rileva al contempo che i *provider* di servizi di cripto valute, i quali dovranno necessariamente appoggiarsi agli intermediari finanziari e alle banche per aprire un conto corrente sul quale movimentare le cripto valute, potrebbero avere necessità di un periodo transitorio in modo da adeguare la propria organizzazione alle novità introdotte. Chiede quindi al relatore di inserire una specifica osservazione di previsione di un periodo transitorio di sei mesi prima della data di entrata in vigore.

Interviene il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), a giudizio del quale l'osservazione avanzata dal senatore Turco, in linea teorica condizionale, deve tener conto del termine di scadenza dell'esercizio della delega, che scade entro marzo 2025.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) si riserva di valutare la proposta del senatore Turco.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) rileva come il tema della regolamentazione e della tracciabilità dei *crypto-assets* sia fondamentale anche in relazione al contrasto alla criminalità organizzata. In una sua recente missione a Bruxelles, in occasione della relazione annuale sull'operato di *Eurojust* – agenzia europea per la cooperazione nel settore penale – uno dei temi sottolineati nel dibattito è stato quello relativo all'utilizzo delle criptovalute da parte della criminalità organizzata, anche attraverso lo scambio di comunicazioni nel cosiddetto *dark web*. La criticità principale, che preoccupa molti dei Paesi dell'Unione europea, è rappresentata dall'utilizzo di criptovalute per il traffico di stupefacenti: i pagamenti sono infatti effettuati attraverso sistemi non tracciabili con grandissima difficoltà per le autorità di polizie giudiziarie nello svolgimento delle indagini. Con riferimento alle competenze della Commissione giustizia sottolinea che già nel corso dell'ampia indagine conoscitiva svolta in materia di intercettazioni era stato rilevato come la criminalità organizzata oggi comunichi e realizzi i propri traffici illeciti in un mondo sommerso in cui si intrecciano criptovalute e *dark web*; il legislatore ha pertanto il dovere di regolamentare tali strumenti per rendere tracciabili questi percorsi finanziari ed evitare sia le attività illecite, che fenomeni di riciclaggio. Per tali ragioni lo schema di decreto legislativo in esame è da accogliere positivamente, ed esprime pertanto a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Interviene il senatore ORSOMARSO (*FdI*), il quale giudica positivamente lo schema di decreto legislativo che consente un ampliamento significativo delle capacità investigative e di controllo rispetto alle transazioni effettuate attraverso le cripto valute.

Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene nuovamente proponendo alla relatrice anche di inserire tra le osservazioni la proposta di istituire una procura nazionale specializzata nei reati finanziari.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) accoglie in parte l'osservazione formulata dal senatore Turco in relazione al periodo transitorio, riformulando la proposta di parere con una terza osservazione, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole con osservazioni, posta ai voti, è approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 227

Le Commissioni riunite, esaminato l'Atto in titolo,

considerato che la legge n. 15 del 2024 ha previsto all'articolo 18 i principi e i criteri direttivi per adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività nonché alla direttiva UE 2015/849, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,

che esso si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta e cripto attività inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento e intermediario,

valutato che rappresenta un significativo passo in avanti ai fini del rafforzamento della trasparenza delle transazioni in *crypto-asset* e della prevenzione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche perché la introduzione della nuova categoria di operatori di cripto-attività favorirà una maggiore osmosi informativa verso le Autorità competenti coinvolte, a vario titolo, nel circuito di prevenzione antiriciclaggio, con lo scopo di intercettare tempestivamente eventuali anomalie ed attivare più penetranti investigazioni di polizia giudiziaria, anche nei confronti di quei soggetti che opereranno fuori dal nuovo regime autorizzatorio,

considerato positivamente l'incremento della trasparenza e controllo del sistema, grazie alla previsione di nuove definizioni normative circa gli strumenti e gli operatori del settore delle cripto attività,

esprimono parere favorevole, rimettendo alla valutazione del Governo:

1. l'analisi di impatto della disciplina introdotta con particolare riferimento alla valutazione dei costi di adeguamento per il settore FinTech;

2. la verifica degli eventuali rischi connessi con le attività dei *wallet provider* in termini di dispersione di notizie tutelate dalla *privacy*;

3. la possibilità di prevedere un congruo termine di entrata in vigore delle disposizioni relative ai CASP, per dare a tali soggetti la possibilità di adeguarsi alla nuova normativa.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 227

Le Commissioni riunite, esaminato l'Atto in titolo,

considerato che la legge n. 15 del 2024 ha previsto all'articolo 18 i principi e i criteri direttivi per adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività nonché alla direttiva UE 2015/849, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,

che esso si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta e cripto attività inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento e intermediario,

valutato che rappresenta un significativo passo in avanti ai fini del rafforzamento della trasparenza delle transazioni in *crypto-asset* e della prevenzione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche perché la introduzione della nuova categoria di operatori di cripto-attività favorirà una maggiore osmosi informativa verso le Autorità competenti coinvolte, a vario titolo, nel circuito di prevenzione antiriciclaggio, con lo scopo di intercettare tempestivamente eventuali anomalie ed attivare più penetranti investigazioni di polizia giudiziaria, anche nei confronti di quei soggetti che opereranno fuori dal nuovo regime autorizzatorio,

considerato positivamente l'incremento della trasparenza e controllo del sistema, grazie alla previsione di nuove definizioni normative circa gli strumenti e gli operatori del settore delle cripto attività,

esprimono parere favorevole, rimettendo alla valutazione del Governo:

1. l'analisi di impatto della disciplina introdotta con particolare riferimento alla valutazione dei costi di adeguamento per il settore FinTech;

2. la verifica degli eventuali rischi connessi con le attività dei *wallet provider* in termini di dispersione di notizie tutelate dalla *privacy*.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 17 dicembre 2024

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 65-104-124-570-1083**

Riunione n. 6

Relatori: ZANETTIN (FI-BP-PPE) e ZULLO (FdI)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,40

(65) PARRINI e FINA. – Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale

(104) BAZOLI e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(124) Elisa PIRRO e altri. – Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanascico

(570) DE CRISTOFARO e altri. – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

(1083) PAROLI e altri. – Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative

(Esame congiunto)

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 89-257-671-813**

Riunione n. 7

Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,10

(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro

(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro

(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità

(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori

(Seguito dell'esame congiunto)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 17 dicembre 2024

Sottocommissione per i pareri

80^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BALBONI

La seduta inizia alle ore 14.

(1319) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1320) *Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che le relative disposizioni risultano prevalentemente riconducibili alla materia « difesa e Forze armate » rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che le relative disposizioni risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, nonché alla materia della ricerca scientifica e tecnologica, rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire ad esito di quale procedura e mediante quale atto debba avvenire la selezione, in capo al Ministro dell'università e della ricerca, dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni del comparto AFAM.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il decreto-legge è volto, tra le varie finalità, ad implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, a risolvere situazioni di crisi occupazionale per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda, a garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, nonché a prevedere disposizioni in materia di ordinamento e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione dei senatori CATALDI (*M5S*) e PARRINI (*PD-IDP*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1240) *Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) dichiara un voto di astensione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia un voto contrario.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in funzione di relatore, ricorda che è stato predisposto uno schema di parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel dichiarare un voto contrario, sottolinea che le attese create dal titolo del provvedimento restano deluse, in quanto le misure urgenti in materia di giustizia appaiono insufficienti. Per esempio, non si incrementa l'organico dei giudici di pace, con il risultato che i continui rinvii, soprattutto delle cause civili, finiscono per negare la tutela dei diritti. Questo sistema inefficiente, tra l'altro, favorisce l'incremento del contenzioso, perché chi ha interesse a dilazionare il procedimento non sarà disposto a conciliare.

Considerato che vi sono altre perplessità, per esempio in riferimento alle misure sui braccialetti elettronici o alla indisponibilità a investire sulla videosorveglianza, esprime un voto contrario.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia un voto contrario.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1323**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il decreto-legge è volto, tra le varie finalità, ad implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, a risolvere situazioni di crisi occupazionale per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda, a garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, nonché a prevedere disposizioni in materia di ordinamento e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1240**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e considerato che le relative disposizioni risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, nonché alla materia della ricerca scientifica e tecnologica, rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire ad esito di quale procedura e mediante quale atto debba avvenire la selezione, in capo al Ministro dell'università e della ricerca, dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni del comparto AFAM.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, le disposizioni del decreto-legge risultano accomunate dalla finalità di garantire la funzionalità del sistema giudiziario e della relativa organizzazione;

con riguardo al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, le disposizioni del provvedimento in titolo risultano riconducibili prevalentemente alle materie « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 17 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,40

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO PIER FILIPPO GIUGGIOLI, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, E DEL DOTTOR FABIO ROIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315 (D.L. 178 DEL 2024 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

Plenaria

212^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Per le parti di competenza della Commissione giustizia segnala l'ar-

articolo 1, in materia di contrasto al lavoro sommerso, ed in particolare il comma 4, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) specificando – rispetto alla previgente formulazione della disposizione – che, a seguito del rilascio dell'attestato di conformità cui al comma 7 del medesimo articolo 29 (che attesta che non sono emerse violazioni o irregolarità all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale) e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità. Si precisa, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità (il testo previgente invece prevedeva che i datori di lavoro a cui fosse stato rilasciato l'attestato non fossero sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie già oggetto degli accertamenti). Sono sempre fatte salve, come nella disciplina previgente, le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria.

Poiché per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che con l'Ufficio di Presidenza svolto oggi si sono concluse tutte le audizioni sul provvedimento in titolo. Ricorda altresì che domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 15, scade il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La Commissione conviene sul rinvio della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1044) Ilaria CUCCHI. – *Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 novembre.

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni, a partire dall'audizione del Garante per le persone private della libertà personale, proponendo di precisare poi in Ufficio di Presidenza gli altri soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Esame e rinvio)

Il relatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, composto di soli 2 articoli, finalizzato ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 178 del 2012 che regola l'organizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), al fine di rendere la disciplina relativa ai servizi ausiliari svolti dall'Associazione a favore delle Forze armate più aderente alle nuove esigenze, nonché ad adeguare le disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, previste dal Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Ricorda preliminarmente come il già richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012 abbia disposto la costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana quale persona giuridica di diritto privato, disponendo il trasferimento ad essa delle funzioni già esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa. La nuova associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale

quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, e ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione è definita di interesse pubblico, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. Oltre ai compiti previsti dal proprio statuto, l'Associazione è autorizzata ad esercitare altre attività d'interesse pubblico come collaborare con le società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri Paesi, predisporre servizi di assistenza e soccorso sanitario in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, svolgere attività umanitarie presso i centri di accoglienza per le persone immigrate e richiedenti asilo, agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, promuovere la diffusione dell'educazione sanitaria, della cultura della donazione e della cultura della protezione civile e realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo. La Croce rossa, attraverso i suoi Corpi ausiliari, svolge, inoltre, anche attività a favore delle Forze armate. Secondo la normativa vigente, in particolare, il Corpo militare assume la denominazione di Corpo militare volontario che, insieme al Corpo delle infermiere volontarie, viene qualificato come componente ausiliaria delle Forze armate, e i loro appartenenti sono soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, contribuendo all'esercizio delle attività d'interesse pubblico. Il Corpo militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza, non soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo. Il richiamo in servizio del personale del Corpo militare volontario è disposto in ogni caso senza assegni; il servizio prestato è gratuito.

Su tale materia interviene il disegno di legge all'esame della Commissione, che conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana prevista dal Codice dell'ordinamento militare.

Nello specifico l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo anche lo svolgimento di attività di formazione dei soccorritori militari, tramite i Corpi ausiliari delle Forze armate, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) reca norme per la revisione delle disposizioni sui Corpi ausiliari della Croce rossa, ampliando le categorie professionali che costituiscono il ruolo direttivo del Corpo militare volontario

L'articolo 1, comma 1 lettera *c*) sopprime la possibilità che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, per l'assolvimento di compiti di in-

teresse pubblico, possa costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati. Con la novella introdotta viene soppressa anche la norma che prevede che tale fondazione possa stipulare una convenzione con il Ministero della difesa per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.

L'articolo 1, comma 2, dispone l'estinzione della « Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate ».

L'articolo 1, comma 3, stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la delega che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi elencati alle lettere da *a*) a *q*).

In particolare, prosegue il relatore, il principio previsto dalla lettera *a*) prevede la razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie.

La lettera *b*) prevede la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie

La lettera *c*) contempla la revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere volontarie, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana.

La lettera *d*) prevede la revisione delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie.

La lettera *e*) prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del ministro della Difesa in relazione all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle Infermiere volontarie.

La lettera *f*) prevede la costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, la definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico.

La lettera *g*) prevede la rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario.

La lettera *h*) prevede la revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario.

La lettera *i*) prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario.

La lettera *l*) prevede l'adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina.

La lettera *m*) prevede la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario.

La lettera *n*) prevede la revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio.

La lettera *o*) prevede la regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario.

La lettera *p*) prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

La lettera *q*) prevede la possibilità di adottare disposizioni transitorie.

L'articolo 2, comma 2, per ultimo, disciplina il procedimento per l'esercizio della delega conferita al comma 1, prevedendo che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il sottosegretario Isabella RAUTI tiene a richiamare l'attenzione dei commissari sul fatto che il testo in disamina rappresenta il punto di arrivo di un laborioso e fruttuoso lavoro preparatorio, svolto con profitto da tutti gli attori interessati.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) aggiunge, al riguardo, che risulterà utile, nel prosieguo della trattazione del presente disegno di legge, coinvolgere e valorizzare il patrimonio che, nel tempo, è stato costruito dalle varie professionalità del settore.

Il senatore MARTON (*M5S*), proprio in considerazione dell'importanza della tematica in discussione, chiede che vengano svolte delle pertinenti audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Esame e rinvio)

La relatrice MIELI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente come la Repubblica di Moldova, Paese di quasi

3,3 milioni di abitanti, stretto fra la Romania e l'Ucraina e privo di sbocco al mare, consideri l'Italia un *partner* fondamentale in ragione del suo peso all'interno dell'Unione europea stessa, e vanti con essa ottimi rapporti sul piano politico ed economico, anche a causa della presenza sul territorio italiano di una cospicua comunità di cittadini moldavi composta da almeno 110.000 persone, con un alto tasso di occupazione e con un forte coinvolgimento della componente femminile. Nel corso della presente legislatura, ricorda la relatrice, è stata approvata la legge n. 94 del 2023, esaminata dalla Commissione fra l'aprile e il maggio 2023, come Atto Senato n. 641, recante la ratifica dell'Accordo bilaterale del giugno 2021 in materia di sicurezza sociale, finalizzato a regolare i rapporti tra i due Stati limitatamente all'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il provvedimento in esame, che richiama nel preambolo proprio l'Accordo bilaterale del 2021, è finalizzato a ratificare il nuovo Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dalle Parti dell'ottobre 2024, volto a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Paesi con il proposito di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che sono soliti spostarsi per ragioni professionali fra le due aree territoriali.

Composta da 29 articoli, suddivisi in IV Titoli, e da un allegato recante la disciplina relativa al trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti, l'Intesa in via di ratifica reca innanzitutto disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 5), in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3), e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica (articolo 4) e di esportabilità delle prestazioni (articolo 5). Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.

Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo II, articoli da 6 a 9), l'Accordo prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Intesa siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (art. 6), fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7, relative – fra le altre – al caso di lavoratori dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese, i lavoratori autonomi che esercitino abitualmente nel terri-

torio di uno dei due Stati contraenti e che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo, il personale viaggiante, gli agenti diplomatici e consolari di carriera e il personale tecnico e amministrativo delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Ulteriori disposizioni del Titolo II riguardano il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche contrattato localmente e che presti servizio in quelle strutture, il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari (articolo 8), nonché la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato (articolo 9).

Il Titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative – fra le altre – alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13). Ulteriori misure riguardano la possibilità per le Parti di concordare una Intesa amministrativa per definire le norme di attuazione dell'Accordo (articolo 15), di garantire un reciproco scambio di informazioni (articolo 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 18). Sempre nell'ambito del Titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (articolo 20) e vengono altresì definite le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi nell'ambito delle materie di competenza dell'Intesa (articolo 21) e di pagamento delle prestazioni per i beneficiari (articolo 23).

Da ultimo, il Titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per l'entrata in vigore, la decorrenza e l'emendabilità dell'Accordo, nonché le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,7 milioni per l'anno 2026, in 12 milioni di euro per l'anno 2027, in 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, in 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, in 18 milioni di euro per l'anno 2032, in 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e in 19 milioni di euro a decorrere dal 2034 e ne dispone la relativa copertura.

La relatrice conclude rilevando che, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, le disposizioni

dell'Accordo in via di ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia la relatrice e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sul piano di crescita per la Moldova (COM (2024) 470 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice MIELI (*FdI*) illustra l'atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che la Commissione è chiamata all'esame della Comunicazione della Commissione sul piano di crescita per la Moldova, documento trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, e, per un parere, alla 4^a Commissione.

Considerato che la politica di allargamento dell'Unione europea rappresenta uno degli strumenti fondamentali per salvaguardare un'Europa pacifica, stabile e forte, e che le iniziative a sostegno della crescita dei Balcani occidentali sembrano aver prodotto i risultati sperati, la Comunicazione in esame è finalizzata alla presentazione di quel piano di crescita per la Moldova che l'Unione europea intende promuovere la convergenza socioeconomica del Paese con la stessa Unione, di sostenerne il processo di adesione e di favorire l'adozione delle necessarie riforme legislative.

Ricordato come Chişinău abbia ottenuto lo *status* di Paese candidato all'adesione a giugno 2022 e avviato con Bruxelles i negoziati di adesione a giugno 2024, il testo rimarca come la piena adesione della Moldova all'Unione europea sia nell'interesse politico, economico e di sicurezza degli stessi Stati membri e dell'Unione europea nel suo insieme, rappresentando non solo una risposta diretta alle aspirazioni europee dei cittadini moldavi, ma anche un rafforzamento fattivo della democrazia nel continente europeo.

La Comunicazione ricorda come la convergenza della Moldova con il mercato unico dell'Unione europea sia iniziata nel 2014 con l'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo di associazione Unione europea-Moldova, comprensivo di una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) e come, in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, l'Unione stessa abbia mobilitato investimenti pubblici e privati per 1,6 miliardi di euro in progetti mirati ad orientare gli investimenti in settori fondamentali come la connettività, l'efficienza energetica, lo sviluppo dell'imprenditoria e la competi-

vità. La pandemia di COVID-19, le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e dei tentativi di Mosca di destabilizzare il Paese con campagne di disinformazione e con la coercizione energetica ed economica, hanno rallentato la prospettiva di crescita del Paese, tanto che nel 2023 il prodotto interno lordo (PIL) *pro capite* moldovo è risultato essere pari appena al 29 per cento della media dell'Unione europea.

Di fronte a tale scenario, il piano di crescita per la Moldova, articolato su tre pilastri, intende imprimere un nuovo impulso all'economia locale, puntando ad accelerare le riforme socioeconomiche e per il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, a migliorare l'accesso al mercato unico dell'Unione europea e ad aumentare l'assistenza finanziaria tramite uno specifico strumento per le riforme e la crescita di Chişinău. Il piano di crescita, nelle intenzioni dei promotori, intende contribuire a colmare le carenze strutturali di fondo che frenano le potenzialità di crescita della Moldova, rafforzando la competitività del Paese, sostenendo investimenti cospicui nel settore privato e nelle infrastrutture, migliorando la *governance* economica, sviluppando il capitale sociale, sostenendo la transizione verde e digitale e promuovendo lo Stato di diritto e le iniziative di contrasto alla corruzione.

Il primo Pilastro del Piano, finalizzato alla accelerazione delle riforme socioeconomiche e delle riforme sulle questioni fondamentali, si basa su un programma di riforma – elaborato dalla Moldova e poi valutato e approvato dalla Commissione europea – che intende contribuire a strutturare e garantire il varo di ambiziose iniziative di riforma prioritarie ai fini dello sviluppo socioeconomico del Paese, muovendo dai fattori fondamentali della crescita economica, ovvero competitività economica, resilienza economica (incluse infrastrutture e energia), *governance* economica, capitale sociale e transizioni verde e digitale. Per promuovere la competitività economica il programma di riforma conterrà misure per il miglioramento del contesto imprenditoriale e di sostegno alle PMI, anche da un punto di vista normativo, oltre che di attuazione della nuova politica industriale, di promozione delle esportazioni e degli investimenti per contribuire all'integrazione delle imprese locali. Il rafforzamento della resilienza economica richiederà riforme strutturali per colmare il *deficit* di connettività del Paese dal punto di vista dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione. Il miglioramento della *governance* economica dovrà essere assicurato anche dal rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche con sistemi di *audit* e controllo, minimizzando le inefficienze delle imprese statali e riducendone la posizione dominante nei settori produttivi. Con riferimento al capitale sociale, il piano dovrà assicurare l'adozione di misure a sostegno delle riforme nei settori dell'istruzione, delle competenze, dell'occupazione inclusiva e delle opportunità sul mercato del lavoro, prestando particolare attenzione ai giovani, alla parità di genere e all'emancipazione economica delle donne, alla protezione sociale e alla salute. Nel documento si sottolinea come l'efficacia nell'attuazione del programma di riforma determinerà il ritmo di attuazione del piano di

crescita per la Moldova e l'erogazione dei finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito dello strumento per le riforme e la crescita sarà subordinata alla realizzazione di progressi, contribuendo in questo modo ad accelerare il ritmo dei negoziati di adesione.

Il secondo Pilastro del Piano, finalizzato al miglioramento dell'accesso della Moldova al mercato unico dell'Unione europea, propone interventi mirati in cinque settori prioritari in cui il Paese può adottare misure immediate per aumentare i benefici del mercato unico, ovvero la libera circolazione delle merci e l'integrazione nelle catene di approvvigionamento, l'agevolazione degli scambi commerciali e dei collegamenti di trasporto, l'integrazione nel mercato dell'energia dell'UE, l'integrazione nel mercato digitale e infine l'accesso all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Nell'immediato, specifica la Comunicazione, gli interventi si concentreranno sulla libera circolazione delle merci, in particolare sugli aspetti della normazione, certificazione, valutazione della conformità e vigilanza del mercato, al fine di concorrere ad aumentare le esportazioni moldove verso il mercato unico. Si specifica inoltre come il miglioramento dell'accesso della Moldova al mercato unico sia sostenuto anche dalla partecipazione del Paese alla zona centroeuropea di libero scambio (CEFTA).

Il terzo Pilastro, volto a garantire l'aumento dell'assistenza finanziaria per sostenere le riforme socioeconomiche e le riforme sulle questioni fondamentali e attrarre investimenti, mira a fornire un ulteriore e addizionale sostegno finanziario per l'attuazione del programma globale di riforma alla Moldova al fine di consentirle di sfruttare tutte le sue potenzialità in termini di sviluppo economico e sociale sostenibile rispetto agli Stati membri dell'Unione europea, migliorando al contempo il tenore di vita dei suoi cittadini e accelerandone il percorso di adesione alle istituzioni europee. Lo strumento finanziario in esame, ricalcato sull'analogo dispositivo per le riforme e la crescita dei Balcani occidentali, erogherà sostegno fino ad un importo di 1,8 miliardi di euro. Il testo fa presente, peraltro, come negli ultimi anni l'Unione europea abbia già svolto un ruolo centrale per il sostegno del Paese, fornendo alla Moldova l'assistenza finanziaria necessaria per rafforzarne la resilienza e offrendole un sostegno mirato. In particolare, dal 2021 l'Unione europea ha messo a disposizione delle autorità di Chişinău 2,2 miliardi di euro in prestiti e sostegno non rimborsabile e la Moldova beneficia ad oggi del sostegno dell'Unione europea anche nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), con finanziamenti destinati al sostegno diretto al bilancio, mediante assistenza macrofinanziaria, con la partecipazione a programmi dell'Unione europea, oltre che tramite progetti con istituzioni finanziarie internazionali garantiti dal bilancio dell'Unione europea. Nelle previsioni, specifica il documento, lo strumento per le riforme e la crescita dovrebbe mobilitare un importo attorno ai 2,5 miliardi di euro di nuovi investimenti da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e del settore privato.

In conclusione, il piano di crescita intende porsi quale tabella di marcia strategica per gli investimenti per i prossimi anni e offrire una piattaforma per migliorare il coordinamento dei donatori o garantire un sostegno ampio e mirato alle riforme e agli investimenti essenziali, partendo dall'assunto che promuovendo un'economia forte e resiliente, vi saranno benefici tangibili per tutti i cittadini del Paese stretto fra Romania e Ucraina, gettando le basi per un futuro sostenibile, prospero e pacifico.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia la relatrice e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2024, relativo al processo di acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta (n. 238)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) illustra l'Atto del Governo in titolo, evidenziando come, dalla scheda tecnica che accompagna il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 28/2024, abroga e sostituisce la scheda SMD 01/2024, già esaminata dalla Commissione nello scorso mese di luglio in relazione all'Atto del Governo n. 176. Precisa, in primo luogo, che il motivo sotteso alla sostituzione della scheda precedente è correlato all'esigenza di garantire che l'autorizzazione parlamentare riguardi l'intero ammontare delle risorse necessarie per tutte le attività relative alla prima fase del programma, finalizzata all'acquisizione delle 24 piattaforme.

Più in dettaglio, il programma in esame è finalizzato al superamento di una paventata vulnerabilità della capacità di difesa area nazionale, derivante dalla progressiva obsolescenza delle piattaforme già disponibili, mediante l'acquisizione di nuovi 24 velivoli F-2000 *Eurofighter*, con relativo supporto tecnico-logistico, necessaria per garantire all'Aeronautica Militare di adempiere i suoi compiti di difesa dello spazio aereo nazionale, degli spazi euro-atlantico e mediterraneo, nonché di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. Il programma risponde, infatti, alla necessità di sostituire progressivamente 26 velivoli del primo lotto di velivoli *Eurofighter* che, a partire dal 2028, raggiungeranno il termine ultimo della loro vita operativa, in concomitanza peraltro con il periodo di dismissione dei velivoli Tornado, che dovrebbe concludersi nel 2027. Obiettivo del programma in esame, oltre all'assolvimento della missione primaria di difesa dello spazio aereo nazionale, è quello di preservare la capacità di proiezione dello Strumento militare

nelle aree di interesse strategico nazionale tramite uno strumento ad altissima tecnologia ed impatto operativo.

Il relatore ricorda che il programma di cooperazione *Eurofighter F-2000 Typhoon*, sviluppato sin dal 1986 con Germania, Regno Unito e Spagna per la realizzazione di un caccia da combattimento europeo in grado di garantire piena interoperabilità nei teatri operativi, è stato finalizzato allo sviluppo, all'acquisizione e all'evoluzione di velivoli per la difesa area, con il compito primario di contrasto delle forze aree avversarie. Con l'evoluzione tecnologica e l'ampliamento delle necessità operative, la piattaforma F-2000 è stata dotata negli anni di capacità e tecnologie addizionali e multiruolo sempre più sofisticate, come i radar a scansione elettronica, il sistema di guerra elettronica avanzato e la capacità di impiego con velivoli di 5^a generazione, ormai irrinunciabili per assicurare una adeguata capacità di azione alla componente aerea nazionale e per contribuire in modo efficace al conseguimento di effetti multidominio in contesti di combattimento, sempre possibili in ragione dei mutamenti di scenario del quadro geopolitico internazionale.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come e settori interessati siano prevalentemente quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, della meccanica e dell'elettronica, oltre a quello siderurgico, con possibilità di ricadute importanti anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in circa 7,48 miliardi di euro (7.477,3 milioni). Come specificato nella scheda tecnica, la prima fase del programma è finalizzata all'acquisizione e produzione dei 24 velivoli. Nella medesima scheda viene altresì specificato come, per il funzionamento del programma *Eurofighter*, le attività della prima fase ricadranno nell'ambito del *Memorandum* d'intesa n. 6 – relativo alla sola produzione – per un importo stimato di 2,99 miliardi di euro (2.990 milioni), dei quali risultano già finanziati 690 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché del *Memorandum* d'intesa n. 7, che regola la fase di *in-service*, che include anche la risoluzione delle obsolescenze. In proposito, il relatore evidenzia come l'autorizzazione da parte degli organismi parlamentari sull'Atto del Governo in esame riguardi l'intera prima fase produttiva del programma, per l'importo indicato di 2,99 miliardi di euro, aspetto questo che renderà necessario approntare integrazioni di risorse rispetto a quelle già disponibili da parte delle prossime leggi di bilancio. La seconda fase del programma – che ricadrà integralmente nell'ambito del *Memorandum* d'intesa n. 7, per il valore previsionale complessivo di 4,49 miliardi di euro (4.487,3 milioni), sarà realizzata nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti, finalizzata allo sviluppo e all'integrazione di nuove tecnologie, nonché alla risoluzione delle obsolescenze dei sistemi e impianti riscontrate sui velivoli di precedente utilizzo. Viene inoltre data indica-

zione sul fatto che la copertura finanziaria del programma possa essere garantita a valere delle risorse iscritte nella Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, dello stato di previsione del Ministero della difesa, e nella Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, dello stato di previsione del ministero delle Imprese e del *made in Italy*.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, da ultimo, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, nell'ambito dei programmi già operanti, al programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed all'evoluzione di velivoli per la Difesa Aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie (pagina 84, Tomo II). Nel DPP viene specificato come il programma abbia ricevuto una necessaria integrazione di 690 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio 2024 per la produzione e il relativo supporto logistico di 24 nuovi velivoli *Eurofighter*, destinati a sostituire i 26 velivoli in via di dismissione. Il profilo programmatico degli stanziamenti appare, tuttavia, inevitabilmente difforme da quello previsto dal provvedimento in via di approvazione, tenuto conto del fatto che il DPP dà conto dei volumi di risorse complessivamente destinati al programma F-2000, già operante da tempo.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore BARCAIUOLO (*Fdi*) illustra, quindi, una conferente proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione svolta.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere proposto, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), soprattutto alla luce delle note inviate dalle varie associazioni sindacali, ritiene opportuno che la Commissione svolga degli ulteriori approfondimenti, al fine di meglio chiarire alcune criticità evidenziate dalle suddette associazioni, perseverando nell'approccio *bipartisan* che ha finora caratterizzato l'attività normativa riguardante tale tematica.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) si associa alla valutazione del collega Alfieri, ritenendo utile l'espletamento di un supplemento di istruttoria su specifici punti, come, ad esempio, quello relativo alle sanzioni disciplinari.

Il presidente Stefania CRAXI concorda con tale esigenza di approfondimento, ricordando che la Commissione ha tempo fino al prossimo 18 gennaio per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 238**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

preso atto del fatto che esso abroga e sostituisce la precedente scheda SMD 01/2024;

ribadita l'esigenza che si proceda al rinnovamento della componente della Difesa aerea dell'Aeronautica Militare anche al fine di consentire la progressiva sostituzione dei velivoli *Eurofighter* di prossima e già programmata dismissione;

considerato che l'esame parlamentare del presente schema di decreto riguarda l'intero ammontare delle risorse necessarie per tutte le attività relative alla prima fase del programma;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, tenuto conto della necessità di assicurare risorse addizionali rispetto a quelle già disponibili,

esprime parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

222^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 6.0.3 a sua prima firma.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) presenta la riformulazione 3.15 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, dell'emendamento a sua firma, volta a correggere un riferimento normativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1319) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra la Re-

pubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

Il nuovo Accordo è volto a realizzare un più efficace coordinamento fra le legislazioni di settore dei due Stati, con l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che si spostano per motivi di lavoro fra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo si compone di 29 articoli, suddivisi in IV titoli, e da un allegato relativo al trasferimento dei dati personali.

Nelle disposizioni generali (titolo I, articoli da 1 a 5) è individuato l'ambito di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3) dell'Accordo, e sono stabiliti i principi della parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica (articolo 4) e della esportabilità delle prestazioni (articolo 5).

Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia.

Con riferimento alle disposizioni sulla legislazione applicabile (titolo II, articoli da 6 a 9), si prevede che i lavoratori ai quali sia applicabile l'Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato in cui prestano la propria attività lavorativa (articolo 6), fatte salve alcune eccezioni individuate dall'articolo 7 (dipendenti di un'impresa avente sede in uno degli Stati contraenti inviati per un periodo non superiore a 24 mesi a prestare la propria opera nell'altro Paese; lavoratori autonomi che si rechino nel territorio dell'altro solo per un limitato periodo; personale viaggiante; agenti diplomatici e consolari e il personale degli uffici diplomatici).

Il titolo III (articoli da 10 a 25) reca disposizioni particolari relative, tra l'altro, alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 10), alle modalità per la totalizzazione delle pensioni in casi specifici (articolo 11), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 12) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 13).

Ulteriori misure prevedono la possibilità di definire in via amministrativa le norme di attuazione (articolo 15), di garantire lo scambio di informazioni (articolo 16) e una collaborazione amministrativa per la corretta gestione delle prestazioni erogate (articolo 17).

Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento

dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 18).

Sempre nell'ambito del titolo III, viene prevista la possibilità di designare appositi organismi di collegamento per facilitare l'attuazione dell'Accordo (articolo 20) e viene altresì definita la validità di domande, dichiarazioni e ricorsi presentati nell'ambito delle materie oggetto dell'Intesa (articolo 21) e le modalità per i pagamenti delle prestazioni ai beneficiari residente nel territorio dell'altra Parte (articolo 23).

Da ultimo, il titolo IV (articoli da 26 a 29) reca disposizioni transitorie e finali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 è relativo alle disposizioni finanziarie. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato su « Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea » (n. 9)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che lo scorso 6 dicembre, a Montevideo, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, insieme ai Presidenti di Uruguay, Argentina, Brasile e Paraguay, ha annunciato la conclusione dell'Accordo di Partenariato tra l'Unione europea (UE) e il Mercosur.

La firma giunge dopo oltre cinque anni dall'accordo provvisorio raggiunto nel 2019 e con alcuni significativi cambiamenti nel testo.

La Commissione europea sostiene che l'accordo concluso il 6 dicembre rappresenti un miglioramento rispetto a quello del 2019 su diversi punti. Ad esempio, il nuovo Accordo comprende il rafforzamento del capitolo su commercio e sviluppo sostenibile, in particolare sulla deforestazione. Sono poi previsti impegni aggiuntivi su commercio ed emancipazione femminile, catene produttive sostenibili, commercio di prodotti sostenibili, anche in aiuto delle popolazioni indigene, e tutela del lavoro, specie quello minorile.

Inoltre, è stato incluso il capitolo sulle indicazioni geografiche (per circa 350 prodotti europei, di cui 57 italiani) e sono stati rimodulati i dazi sull'esportazione.

Il testo dell'Accordo dovrà ora essere presentato al Consiglio, che deve approvarlo a maggioranza qualificata, e al Parlamento europeo, per la ratifica. Il processo richiederà presumibilmente diversi mesi.

Si ricorda che la componente principale del partenariato riguarda le relazioni commerciali tra le due organizzazioni, materia che, dal lato europeo, rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. L'accordo include però anche diversi capitoli di altra natura, dal dialogo politico alla cooperazione, che sono di competenza concorrente tra Unione e Stati membri.

Nel momento in cui, dopo la revisione giuridica e linguistica, la Commissione europea presenterà il provvedimento al Consiglio e al Parlamento, dovrà anche indicare la sua base giuridica.

A tale riguardo, si prefigurano due possibilità: o la presentazione di un unico accordo, che tratti di materie sia di competenza esclusiva dell'Unione che di competenza concorrente (cosiddetto « accordo misto »), eventualità che richiede l'approvazione sia dell'Unione che di tutti gli Stati membri; oppure la presentazione di due accordi giuridicamente separati, sebbene in un unico « pacchetto politico », in cui l'accordo contenente le norme di politica commerciale, di competenza esclusiva europea, sarebbe ratificato solo dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede se vi siano novità circa la richiesta di audizione in Commissione del nuovo Ministro per gli affari europei.

Il PRESIDENTE assicura che il Ministro sarà presente in Commissione al più presto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

Art. 3.

3.15 (testo 2)

LOMBARDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) implementare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo di cui al titolo *V-bis* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con anche la finalità di prevenire ulteriori frodi nel credito al consumo, rimodulando la struttura dell'archivio centralizzato di cui all'articolo 30-*quater* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e prevedendo l'istituzione di un Registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per consentire di evadere le richieste di verifica dei dati anagrafici dei consumatori richiedenti prestiti i quali abbiano presentato domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'accesso a tali informazioni è consentito, in qualità di aderenti, oltre che ai finanziatori anche agli intermediari del credito iscritti negli Elenchi OAM. ».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

327^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, recante misure per il contrasto del lavoro sommerso, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 5 a 8, che la relazione tecnica, da un lato, ipotizza che l'importo del costo forfettario per un singolo settore sia pari a 170.000 euro, IVA esclusa, senza peraltro fornire alcun dato a sostegno di tale ipotesi, e dall'altro, afferma che le stime potrebbero subire modifiche e integrazioni durante il periodo di sviluppo.

In relazione a tali profili, osserva che la rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha fatto presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), è stata definita sulla base dei costi di elaborazione dei suddetti indici ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un

eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative.

Per quanto concerne i profili attinenti la clausola di copertura, evidenza che la sua formulazione ricalca quelle adottate in presenza di utilizzo di risorse afferenti al PNRR, non risultando quindi riportata nel prospetto riepilogativo dei saldi, unitamente al corrispondente onere. Circa la disponibilità e le finalità delle risorse incise, prende atto dell'asserzione della relazione tecnica, per la quale gli stanziamenti incisi presentano la necessaria capienza, atteso che i comuni interessati hanno già espresso formale rinuncia al Commissario straordinario ai fondi derivanti dalle economie della misura di cui trattasi. Proprio il riferimento al Commissario straordinario consente poi di dedurre che dovrebbero essere coinvolte le risorse destinate all'investimento relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, in considerazione del fatto che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, ha previsto appunto la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi relativi a tale investimento.

Rileva che tale ricostruzione è stata poi confermata dalla rappresentante del Governo, che ha precisato che le risorse rese disponibili, anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9. Appare comunque opportuno acquisire dal Governo elementi informativi circa l'entità delle economie complessivamente realizzate e le ragioni che ne hanno determinato la formazione.

Infine, per quanto concerne il comma 11, in relazione alla ipotizzata assenza di oneri correlati alla disposizione, segnala che la rappresentante del Governo ha assicurato che l'Ispettorato potrà garantire l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Per quanto riguarda l'articolo 2, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, con riferimento alla prima stima degli oneri, correlata alla platea iniziale, più ristretta di quella attuale, non ha osservazioni in

merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che la platea dei beneficiari indicata dalla relazione tecnica sia corretta e che la riduzione oraria prevista rispecchi l'effettivo calo nell'utilizzo della manodopera.

In relazione alle modifiche intervenute al testo che hanno esteso a nuovi settori la concessione del trattamento di integrazione salariale, reputa opportuno acquisire dal Governo una integrazione della relazione tecnica che illustri i criteri e i dati assunti alla base della quantificazione.

Per quanto concerne poi l'estensione del periodo di fruizione in termini di settimane, che da 8 salgono a 12, e del conseguente, relativo arco temporale, che termina il 31 gennaio 2025, in luogo del 31 dicembre 2024, osserva che gli oneri complessivi, come aggiornati dal dispositivo, sembrerebbero sovrastimati in relazione al 2024. Infatti, a fronte del fatto che si ascrivono al 2025 la metà degli oneri individuati, considerare per il 2024 gli oneri riconducibili ai settori inseriti durante l'esame parlamentare come riferibili a 8 settimane appare incongruo, atteso che per tali settori la concessione dell'ammortizzatore non potrà che decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, estendendosi per non più di 2 settimane nel corrente anno, nel quale il relativo onere dovrebbe attestarsi pertanto a non più di un quarto del valore indicato, ovvero circa 2,25 milioni in luogo di 9. In ogni caso il consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande rappresenta un efficace presidio per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta le necessarie disponibilità, pari a oltre 1,7 miliardi di euro dopo l'intervento in esame, e che la misura finanziata è riconducibile alle finalità proprie del Fondo medesimo.

In relazione all'articolo 8-bis, in materia di avvio del percorso liceale del *made in Italy*, osserva che le disposizioni in esame, abrogano la prevista confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nei percorsi liceali del *made in Italy*. Pur considerando che, ai sensi della legislazione vigente, l'attivazione del percorso scolastico risulta facoltativa ed esercitabile solo nel caso in cui non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Governo dovrebbe comunque fornire assicurazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dalla previsione per cui si rende d'ora innanzi permanente ed ordinaria, e non più solo ad esaurimento, la continuazione del percorso liceale di studi già previsto dalla normativa vigente nell'opzione economico-sociale, contestualmente alla attivazione del nuovo percorso formativo liceale del *made in Italy*. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica annessa al disegno di legge istitutivo prevedeva che l'attuazione della disposizione sarebbe avvenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contestualmente le classi presenti nel percorso liceale delle scienze umane riferite all'opzione economico-sociale sarebbero confluite nel percorso liceale del *made in Italy*,

e le classi successive alla prima dell'opzione economico-sociale sarebbero state mantenute ad esaurimento.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra evidenziati, ritiene necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) fa presente che l'atto, nel ridefinire misure del PNRR, presenta comunque elementi di eterogeneità.

Nel manifestare il proprio favore ai sostegni per imprese e lavoratori, sottolinea d'altra parte che la consistenza di questi sostegni e l'ampiezza della platea dei beneficiari contraddicono la narrazione secondo la quale non vi siano difficoltà in termini di produzione e occupazione.

Ritiene infine che sarebbe stato più opportuno intervenire in sede di sessione di bilancio mancando le ragioni di urgenza per l'approvazione di un decreto.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), alla luce della relazione tecnica aggiornata depositata dal Governo, formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il pa-

rere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non venga modificato dalla Commissione in sede referente.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(858) DE POLI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2, comma 1, è prevista l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*. Il comma 3 della medesima disposizione attribuisce al Ministero del turismo – Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo e, con cadenza annuale, il controllo sulla loro permanenza.

Considerato che il provvedimento all'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'intero provvedimento, rappresenta l'esigenza di avere conferma che l'istituzione e il funzionamento dell'Albo possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento nel corso della prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 15 e 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è volto a istituire il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. Esso è gestito da un consorzio con sede nel comune di Orbetello al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, i comuni di Orbetello e di Monte Argentario.

Per quanto di competenza, relativamente alle spese di personale andrebbero fornite assicurazioni per quanto riguarda l'adeguatezza delle indennità a favore dei membri del Collegio dei revisori. Rileva, poi, che l'attività prevista del collegio dei revisori non si limita al parere sul bilancio e rendiconto ma implica la verifica della regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali anche collaborando su richiesta dell'amministratore alla predisposizione degli atti.

Per quanto riguarda i rimborsi, osserva che all'articolo 5 sono esclusi rimborsi spese per le sedute dell'assemblea degli enti consorziati. Posto che per partecipare alle riunioni dell'assemblea i rappresentanti non

residenti nel comune di Orbetello dovranno recarsi fuori sede, andrebbe confermato che ciò possa essere attuato senza ulteriori oneri.

Per quanto riguarda la sede, il consorzio sosterrà oneri per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3 che presuppongono la disponibilità di particolari impianti, strumentazioni e mezzi tecnici, in relazione ai quali andrebbero fornite quantificazioni precisando, eventualmente, se saranno utilizzati mezzi nella disponibilità degli enti consorziati. Le attività previste, anche alla luce di una dotazione organica di 4 unità, sembrano, inoltre, presupporre il ricorso ad esperti e consulenti esterni in relazione ai quali pure andrebbero valutati i fabbisogni finanziari.

In relazione alle entrate del consorzio, anzitutto appare necessario acquisire almeno elementi sommari circa le quote di partecipazione dei singoli consorziati diversi dallo Stato e i contributi ordinari annuali che saranno tenuti a versare nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra consorziati che dovranno essere definiti con lo statuto.

Per quanto riguarda la previsione di copertura, osserva che sono stati correttamente computati gli oneri recati dalle norme. Dal punto di vista formale osserva che nel riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente è indicato il bilancio triennale 2024-2026 per cui in caso di approvazione del disegno di legge nel 2025 sarà necessario aggiornare il riferimento con il nuovo bilancio. Osserva, peraltro, che per il 2025 la somma degli oneri derivanti dalle norme citate è lievemente inferiore, di 20.000 euro, rispetto alla copertura indicata.

Tutto ciò premesso appare necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, concernente disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi, posto che la relazione tecnica afferma che la norma originaria comportava un'ampia platea di beneficiari con conseguente impossibilità di gestire ed organizzare i corsi da parte della Scuola superiore della magistratura, che la modifica normativa in esame determina sicuramente una significativa riduzione dei partecipanti ai corsi di formazione. A tale riguardo, in relazione alla nuova platea dei beneficiari, appare co-

munque opportuno acquisire dal Governo assicurazioni in merito alla piena adeguatezza delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente, come eventualmente rideterminate dalla legge di bilancio 2025.

Per quanto concerne l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, inerenti alla stima del maggior onere conseguente alla minore durata dei mesi, da 24 a 12, di applicazione presso l'Ufficio del processo, con contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (cento per cento) previsto dalla normativa vigente per chi assume le funzioni al termine del periodo di applicazione, riscontra la correttezza della quantificazione.

Considerato che tale disposizione opera con riferimento ai giudici onorari nominati fino al 31 dicembre 2026, appare comunque necessario che il Governo fornisca assicurazioni in merito all'assenza di effetti di trascinamento di nuovi e maggiori oneri sugli esercizi successivi al 2026.

In relazione alla copertura dei relativi oneri, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia al fine di garantirne il potenziamento dei servizi istituzionali, appare necessario acquisire dal Governo conferma della disponibilità di tali risorse e dell'adeguatezza delle risorse rimanenti a fronte delle eventuali esigenze di spese già programmate per le finalità stabilite dalla normativa vigente.

L'articolo 6, concernente disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario, in merito alla modifica apportata al comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2024, sopprime la previsione che il Commissario provveda, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo assicurazioni che nessuna delle attività previste nell'ambito del previgente comma 4, con oneri a valere sul quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, sia stata posta in essere e di conseguenza non vi siano pendenze dalle quali potrebbero discendere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli oneri per il Commissario straordinario e la struttura di supporto, il Governo dovrebbe chiarire le ipotesi in base alle quali le spese di missione vengono ridotte da 300.000 a 250.000 euro, al fine di poter valutare la idoneità di tale quantificazione.

In merito alle modifiche al comma 11, che fanno confluire nella contabilità speciale del Commissario anche le risorse dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, per le quali non sia già stato affidato l'incarico di progettazione, il Governo dovrebbe assicurare che le disposizioni in esame non determinano effetti in termini di fabbisogno e

indebitamento diversi da quelli previsti a legislazione vigente a causa di possibili accelerazioni di spesa.

Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria relativi alla struttura commissariale, di cui al comma 2, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, che allo stato presenta la necessaria capienza, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria relativi agli oneri di cui al comma 3, che incrementa le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di euro 95.724.000 per l'anno 2024, mediante riduzione quanto a euro 8.966.500 del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, e quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, dell'importo di euro 142.760.195 del Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, nonché assicurare che tali utilizzi non rechino pregiudizio ad altre finalità di spesa previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche in considerazione della cospicua riduzione delle risorse effettuata sui Fondi in esame.

In relazione all'articolo 7, in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il Governo dovrebbe confermare che le forze di polizia potranno dare attuazione ai nuovi accertamenti introdotti entro i termini previsti dal nuovo articolo 97-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Con riferimento all'articolo 9, recante misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, non vi sono rilievi, nel presupposto che la platea di potenziali beneficiari sia correttamente individuata nella stima proposta dalla relazione tecnica e che non si registri un ampliamento significativo della stessa, atteso che tutti gli altri parametri rilevanti per la quantificazione sono riscontrabili o ampiamente plausibili.

Osserva tuttavia che tale ampliamento deve essere valutato congiuntamente ad una tendenza alla crescita nell'utilizzo del Fondo sperimentale dal 2016 ad oggi, anche considerato che l'importo per il 2024 a consuntivo e senza considerare l'intervento in esame dovrebbe attestarsi attorno a 1,5 milioni di euro.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi al fine di valutare se l'estensione della copertura

assicurativa INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, possa determinare tensioni lungo tale linea di finanziamento, anche se non a breve termine.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 211.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria
196^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il PRESIDENTE rende noto che il relatore sta predisponendo uno schema di parere, anche sulla base delle osservazioni pervenutegli.

Appreziate le circostanze, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame dell'Atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00016) GARAVAGLIA – Sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il PRESIDENTE rende noto che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento, gli emendamenti volti a semplificare gli adempimenti per gli operatori economici e ad ampliare l'operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono ancora all'esame della Commissione di merito.

Stante quanto precede, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame della proposta di risoluzione in titolo alla seduta già convocata per giovedì 19 dicembre alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

178^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine previsto per ieri, alle ore 19, sono stati presentati 9 ordini del giorno e 155 emendamenti riferiti all'articolato del decreto-legge in esame (pubblicati in allegato).

Dichiara indi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte emendative 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 3.0.1, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.5, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 8-bis.0.1, 8-bis.0.2 e 10.0.1.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, gli ordini del giorno e gli emendamenti si intendono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il PRESIDENTE dà indi la parola alle senatrici D'ELIA (*PD-IDP*) e SBROLLINI (*IV-C-RE*), le quali sottolineano che a loro parere le disposizioni in materia di lavoro recate dal provvedimento in esame avrebbero reso maggiormente opportuna un'assegnazione dello stesso alle Commissioni 7^a e 10^a riunite.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esercizio del potere di assegnazione è prerogativa della Presidenza del Senato.

Dispone poi l'accantonamento dell'esame degli ordini del giorno, anche in considerazione della richiesta in tal senso del senatore Pirondini, che ha fatto sapere che interverrà in seduta con alcuni minuti di ritardo, e invita la relatrice ad esprimersi sulle proposte emendative.

La relatrice BUCALO (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario DURIGON si esprime in senso conforme alla relatrice.

I senatori Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), CRISANTI (*PD-IDP*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*) e VERDUCCI (*PD-IDP*) aggiungono la firma a tutti gli emendamenti d'iniziativa del senatore De Cristofaro, per evitarne la decadenza in assenza dei proponenti.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) sottoscrive altresì tutti gli emendamenti presentati da esponenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle, per evitarne la decadenza.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, evidenzia la necessità e urgenza di potenziare le misure di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, anche mediante l'istituzione di un Tavolo operativo a livello provinciale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e respinto.

Con votazione congiunta sono indi respinti gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.4, sottolinea che il contrasto alla discriminazione e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo esige l'istituzione

di un apposito fondo di sostegno al lavoro agricolo di qualità, obiettivo dell'emendamento in discussione.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Dopo che, posti congiuntamente in votazione, sono stati respinti gli identici emendamenti 1.6 e 1.7, con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.10, richiama l'attenzione sulla crisi del settore della moda, che rappresenta un settore trainante per molti territori e regioni del Paese, tra le quali ricorda, in particolare, la Toscana, le Marche e il Veneto. Fa presente, al riguardo, che l'emendamento in discussione è diretto a introdurre misure di sostegno fiscale per il settore medesimo.

Il sottosegretario DURIGON, intervenendo per un chiarimento, rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, era stato valutato positivamente in Commissione un intervento di contenuto simile all'emendamento 1.10, ma che, in sede di esame in Assemblea, è stato necessario retrocedere rispetto agli impegni assunti a causa di difficoltà di ordine tecnico rappresentate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel concordare con la rilevanza di sostenere il settore della moda, anticipa la disponibilità ad introdurre misure di favore in un prossimo diverso contesto legislativo.

Dopo che la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.

Interviene il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) per dichiarare il suo voto favorevole sugli identici emendamenti 1.11 e 1.12, con i quali le forze politiche di opposizione hanno voluto assicurare il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.11 e 1.12 sono respinti.

Con votazione congiunta, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.13 e 1.14.

Dopo che, posto ai voti, è stato respinto l'emendamento 1.15, con unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 1.16 e 1.17, non-

ché, con successiva votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.18 e 1.19.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti l'emendamento 1.20 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) – il quale richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi (cosiddetti « rider »), maggiormente esposti a rischi di sfruttamento – l'emendamento 1.21.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.21 e 1.0.22.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché dell'unica proposta emendativa volta ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.0.1.

In sede di articolo 3, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 3.4, a fronte della attuale crisi che colpisce il settore dell'editoria, invita a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici orientati all'innovazione tecnologica.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.6, evidenzia che esso è diretto ad offrire sostegno al servizio radiotelevisivo pubblico mediante l'incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione.

Dopo aver osservato che le condizioni penalizzanti dei lavoratori del suddetto settore, sottopagati e soggetti a regimi di precariato, finiscono per incidere sulla loro autonomia nell'esercizio della professione, auspica che le forze politiche di maggioranza prendano in seria considerazione i contenuti della proposta emendativa in discussione.

L'emendamento 3.6, posto ai voti, è respinto.

In sede di articolo 4, dopo che la senatrice FURLAN (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.2, ha richiamato l'attenzione su alcune proposte emendative di propria iniziativa volte a superare le discriminazioni che penalizzano il personale tecnico-amministrativo delle università statali, in esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Con votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 4.6 e 4.7.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.8, fa presente che un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università si rende necessario per compensare le molteplici riduzioni di risorse da ultimo intervenute. Ricorda, al riguardo, il mancato adeguamento stipendiale e la riduzione di risorse del Ministero dell'università per un importo pari 702 milioni di euro, prevista dal disegno di legge di bilancio in corso di esame parlamentare. Lamenta che i suddetti tagli creino una pesante barriera contro il diritto allo studio, che penalizza soprattutto gli studenti appartenenti a famiglie meno abbienti.

L'emendamento 4.8, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.9, fa presente che esso propone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

L'emendamento 4.9, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.10, chiarisce che l'istituzione di un apposito fondo in esso prevista è finalizzata a garantire il mantenimento degli incarichi di lavoro di ricercatori già assunti a tempo determinato per la realizzazione di progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ottica di assicurare che i progetti stessi siano portati a compimento.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.0.3, 4.0.4, quest'ultimo dopo che il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) ha rilevato che esso è volto a reintegrare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università a fronte dei tagli inferti dal Governo in carica, 4.0.6 e 4.0.7.

In sede di articolo 5, interviene innanzitutto la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti

5.1 e 5.2, che hanno ad oggetto una proposta di soppressione dell'intero articolo.

Chiarisce che il Gruppo del Partito Democratico è contrario alla proroga della durata in carica degli organi del Consiglio universitario nazionale (CUN), a suo giudizio risultando incomprensibile il motivo per il quale non si debba procedere a un regolare rinnovo degli stessi.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.1 e 5.2 sono respinti.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 5.3 e 5.4.

In sede di articolo 6, posti distintamente in votazione, sono respinti emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.4, reputa insignificanti rispetto alle reali necessità le misure in materia di *housing* studentesco previste dall'articolo 6. Al riguardo, ritiene imprescindibile e urgente un incremento del Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, che sia in grado di garantire un *housing* sociale a prezzi calmierati a beneficio degli studenti meno abbienti.

Con successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

Sull'emendamento 6.0.4 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, dopo aver fatto presente che esso è diretto a potenziare la *governance* dell'*housing* sociale e studentesco, ne paventa il respingimento da parte della maggioranza, per giunta senza un dibattito di approfondimento che il tema meriterebbe.

In esito a successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 7.1, reputa incomprensibili le ragioni sulla base delle quali la maggioranza e il Governo non intendono inserire nelle disposizioni di disciplina dell'ammodernamento del Campus Politecnico di Milano una clausola che assicuri la piena accessibilità delle strutture alle persone con disabilità.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 sono respinti.

In sede di articolo 8, interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale, dichiarando il suo voto favorevole sull'emendamento 8.1, avente ad oggetto la proposta di soppressione della lettera *b*) del comma 1, chiarisce che la novella in essa contenuta finisce, a suo parere, per togliere chiarezza alle finalità e agli obiettivi dei finanziamenti erogati, rendendone di conseguenza pressoché impossibile un successivo monitoraggio.

Con votazione congiunta, sono indi respinti gli identici emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Con successive e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.5 e 8.6, nonché, posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 8.7 e 8.8.

In sede di articolo 9, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

In sede di articolo 10, sono posti congiuntamente in votazione e respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.9, dichiara di giudicare necessaria una proroga dei contratti temporaneamente conferiti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell'ambito delle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per i quali i contratti medesimi sono stati attivati.

L'emendamento 10.9, posto ai voti, è respinto.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.10, di contenuto simile a quello precedentemente votato, concorda con la considerazione della senatrice D'Elia e ritiene necessaria una riattivazione dei suddetti contratti fino al 30 giugno 2026.

L'emendamento 10.10, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.11, evidenzia che esso è diretto a incrementare di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, nell'ottica di garantire una

formazione completa per la gestione delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.11 e 10.12, nonché, posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.13 e 10.14.

In sede di articolo 11, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.1 la senatrice RANDO (*PD-IDP*), la quale, al fine di una completa garanzia del diritto allo studio e dell'inclusione, reputa imprescindibile la fornitura gratuita dei libri di testo, anche agli alunni non vedenti.

L'emendamento 11.1, posto ai voti, risulta respinto.

Sull'emendamento 11.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, al fine di garantire la fornitura gratuita dei libri di testo, giudica insufficiente lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e, secondo quanto previsto nell'emendamento in discussione, propone di incrementarlo a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Coglie l'occasione per sottolineare che taluni temi oggetto di emendamenti ritenuti non attinenti ai contenuti del provvedimento in esame (tra i quali menziona la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti e il contrasto alla povertà alimentare a scuola) sono comunque fondamentali al fine di garantire il diritto allo studio, di contrastare la dispersione scolastica e di riattivare nel Paese quella mobilità sociale inceppata a causa di erranee misure legislative.

L'emendamento 11.2, posto ai voti, risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PIRONDINI (*M5S*), il quale, al fine di garantire il principio costituzionale del diritto allo studio, osserva che sarebbe importante dedicare un apposito fondo agli studenti appartenenti a famiglie con minori disponibilità.

Dopo che con votazione congiunta sono stati respinti gli identici emendamenti 11.0.4 e 11.0.5, sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 11.0.6, 11.0.7 e 11.0.8.

Concluse le votazioni degli emendamenti, il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati e invita il Governo e la relatrice ad esprimere i rispettivi pareri.

Il sottosegretario DURIGON dichiara la disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7, G/1323/5/7, G/1323/8/7 e G/1323/9/7, a condizione che i rispettivi presentatori accolgano proposte di riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sugli ordini del giorno G/1323/6/7 e G/1323/7/7.

La relatrice BUCALO (*FdI*) si rimette alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) si dichiara indisponibile ad accogliere le proposte di riformulazione relative agli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7 e G/1323/9/7, che a suo avviso non sono corredate da solide motivazioni.

Riformula invece gli ordini del giorno G/1323/5/7 e G/1323/8/7 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (i nuovi testi sono pubblicati in allegato).

Conclusivamente insiste sulla votazione degli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7, G/1323/6/7, G/1323/7/7 e G/1323/9/7 non accolti dal Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che gli ordini del giorno G/1323/5/7 (testo 2) e G/1323/8/7 (testo 2) si intendono accolti dal Governo, con distinte votazioni la Commissione respinge gli ordini del giorno G/1323/1/7, G/1323/2/7, G/1323/3/7, G/1323/4/7, G/1323/6/7, G/1323/7/7 e G/1323/9/7.

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni sul provvedimento in titolo e informa che la Commissione per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non si esprimerà. Tenuto conto che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Aula, avverte che la Commissione procederà alla votazione del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in titolo anche in assenza di alcuni pareri delle Commissioni consultate e del Comitato per la legislazione.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) preannuncia un voto di astensione del proprio Gruppo sul decreto-legge in esame, richiamando le criticità in esso contenute. Al riguardo, lamenta l'assenza di una visione complessiva dell'intervento normativo, che si caratterizza per misure eterogenee e non risolutive delle problematiche presenti nei settori considerati (a partire dai tagli di risorse con particolare riferimento all'università).

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare il poco tempo a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, la circostanza che il decreto-legge non sia stato esaminato congiuntamente alla 10^a Commissione permanente nonostante le molte disposizioni in materia di lavoro, nonché la scelta di procedere senza attendere l'espressione di tutti i pareri delle Commissioni consultate.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel preannunciare un voto di astensione della propria parte politica, giudica insoddisfacenti i contenuti del provvedimento, lamenta la mancata approvazione degli emendamenti presentati dalla propria parte politica e critica a sua volta la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento. Sarebbe stato a suo avviso opportuno un esame più approfondito e, più in generale, maggior rispetto istituzionale da parte della maggioranza, in alcune fasi dell'*iter* presente a ranghi ridotti.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) dichiara a sua volta un voto di astensione.

Pur riconoscendo l'impegno del Presidente ad andare incontro alle esigenze dei Gruppi, stigmatizza la ristrettezza dei tempi concessi alla Commissione, del tutto inadeguati in considerazione del rilievo delle materie, nonché della complessità ed eterogeneità degli interventi normativi in esso recati. Avrebbe peraltro ritenuto preferibile un esame congiunto delle Commissioni riunite 7^a e 10^a, tenuto conto del rilievo delle tematiche lavoristiche, come del resto avvenuto in prima lettura. Nel merito, esprime perplessità su alcuni contenuti del decreto-legge e il proprio disappunto per il mancato accoglimento degli emendamenti presentati a propria firma.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Bucalo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1323**

(al testo del decreto-legge)

G/1323/1/7

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premessò che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni in materia di lavoro volte a contrastare il lavoro sommerso;

al riguardo, è necessario ricordare come nel settore domestico, ove la componente femminile tra i lavoratori è predominante, la percentuale di lavoro sommerso è altissima;

secondo le stime dell'osservatorio Domina sul lavoro sommerso, i lavoratori domestici in nero in questo settore ammontano a più di 2 milioni nel Paese, mentre quelli regolari sono poco meno di 900.000, con un tasso di rapporti di lavoro in nero di oltre il 51 per cento;

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – cosiddetto « bonus mamme » – non si applica alle lavoratrici del settore domestico, che risultano escluse da tale beneficio fiscale, con grave pregiudizio per tale categoria di lavoratrici;

per contrastare il dilagante fenomeno del lavoro sommerso in ambito domestico – specie a fronte di fenomeni quale l'invecchiamento della popolazione e la conseguente esigenza sempre più insistita di servizi domestici – si rendono necessarie misure universali e strutturali in tale settore, non più rinviabili,

impegna il Governo,

al fine di favorire l'occupazione femminile, sostenere le famiglie e contribuire a contrastare il lavoro sommerso, ad adottare, nel prossimo prov-

vedimento utile, misure di carattere normativo volte a estendere le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri ai rapporti di lavoro domestico, affinché anche le madri lavoratrici impiegate in tale settore possano beneficiare delle stesse tutele di cui usufruiscono tutte le altre donne lavoratrici dipendenti.

G/1323/2/7

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 1 introduce misure di contrasto al lavoro sommerso tra le quali anche la previsione che il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità, precisando inoltre che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato tale iscrizione nella Lista di conformità;

il provvedimento all'esame rimette all'INL, altresì, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, la definizione di modalità tecniche per assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi;

è prevista, inoltre, l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, che dovranno essere definiti entro il 31 agosto 2026;

si demanda, infine, a decreti ministeriali l'individuazione dei settori – nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori

dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

valutato che, come più volte richiesto, sarebbe stato auspicabile un intervento, ormai non più procrastinabile, volto a contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, estendendo anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni già previste per altre tipologie di assunzioni;

considerato che:

il 21 giugno 2024 è stato pubblicato l'Osservatorio sui lavoratori domestici con i dati del 2023 dal quale emerge che nel 2023 i lavoratori domestici contribuenti all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) sono stati 833.874, in flessione per il secondo anno consecutivo (-7,6 per cento rispetto al 2022) dopo i consistenti incrementi del biennio 2020-2021 dovuti a una spontanea regolarizzazione di rapporti di lavoro per consentire ai lavoratori domestici di recarsi al lavoro durante il periodo di *lockdown* e all'entrata in vigore della norma che ha regolamentato l'emersione di rapporti di lavoro irregolari (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto « Rilancio »);

la principale associazione di lavoro domestico in Italia, Assindatcolf, ha giudicato allarmanti i dati presentati all'Inps in quanto « il continuo decremento del lavoro regolare, che nel 2023 è calato di altre 68.000 unità, certifica un indubbio aumento del “nero” »;

in un Paese che tende sempre più strutturalmente all'invecchiamento, nonché fanalino di coda per nuovi nati, è impensabile che il lavoro domestico non venga ancora considerato una priorità dell'agenda politica,

impegna il Governo,

a collocare il lavoro domestico e dell'assistenza familiare tra le priorità dell'agenda politica del Paese, estendendo a queste tipologie di lavoro gli incentivi già previsti per la generalità degli altri settori e finalizzati a far emergere il lavoro sommerso, come ad esempio le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

G/1323/3/7

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di

lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, misure in materia di integrazione salariale per i lavoratori di taluni comparti produttivi;

in particolare – a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa sottoscritta dal Movimento 5 Stelle in sede referente –, il riconoscimento dell'integrazione salariale nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, è stato esteso anche a tutti coloro i quali operano nel settore della pelletteria;

l'intervento previsto, tuttavia, è limitato al solo anno 2024 e il limite di spesa riconosciuto pari a 64,6 milioni di euro appare insufficiente a garantire la tenuta delle numerose filiere produttive di tali comparti che stanno soffrendo particolarmente la insistita crisi economica acuitasi nel tempo;

valutato che:

il sistema imprenditoriale del comparto moda, costituito da circa 60.000 imprese manifatturiere con oltre 600.000 addetti, rappresenta una fra le eccellenze indiscusse del *made in Italy*, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo;

di fronte a un quadro così complesso e contrassegnato da forti incertezze, si registrano marcati rallentamenti produttivi, rispetto ai quali non si intravedono segnali di ripresa nel breve periodo,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prorogare il riconoscimento dell'integrazione salariale in favore delle filiere di lavoratori di cui in premessa, scongiurando gli effetti della crisi e incoraggiando le prospettive produttive e di ripresa della domanda in una prospettiva di medio termine e di più ampio respiro.

G/1323/4/7

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di

lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in titolo consente, per l'anno 2024, il riconoscimento, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente e operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario;

tale intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 ottobre 2024) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale. Ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale nonché, per le imprese artigiane, ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;

l'integrazione salariale è anticipata dal datore di lavoro e rimborsata a quest'ultimo dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS. Tuttavia l'intervento, oltre al limite temporale, prevede un limite di spesa pari a 64,6 milioni di euro per l'anno 2024;

considerato che:

nel corso delle audizioni svolte è stato evidenziato, nel merito, come la filiera del sistema moda e il suo indotto manifestino da tempo grosse difficoltà, confermate da un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali sia nel comparto industriale sia in quello artigiano, nelle attività dirette e in quelle dell'indotto, tanto da determinare l'apertura di uno specifico tavolo di crisi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT);

l'intervento è insufficiente, per durata e requisiti dimensionali, e non inclusivo di tutti i settori che compongono la filiera;

in particolare, la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha sottolineato come «l'ammortizzatore sociale rischia di risultare inutile se non esteso e rafforzato, nonché accompagnato da politiche industriali mirate, investimenti specifici sulla filiera e sui distretti che favoriscano anche l'aggregazione di impresa, progetti di valorizzazione energetica e interventi di contrasto all'illegalità, al lavoro nero, al *dumping* contrattuale, ai fenomeni di sfruttamento e alla gravissima piaga della contraffazione a favore della buona e piena occupazione, a partire dalla salute e sicurezza sul lavoro »;

impegna il Governo,

a reperire, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, ulteriori risorse che consentano di:

- prorogare in via aggiuntiva, almeno di un anno, l'integrazione salariale evidenziata in premessa;
- estendere la platea dei beneficiati ai lavoratori che operano nel settore della moda e che sono rimasti esclusi dal beneficio;
- promuovere una politica industriale volta a favorire la buona e piena occupazione e a valorizzare l'intero settore.

G/1323/5/7 (testo 2)

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

impegna il Governo

nei limiti dei vincoli di spesa:

ad adottare sollecitamente misure, anche con provvedimenti a carattere normativo, affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;

a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

a reperire, altresì, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;

ad istituire con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci relative al FFO che, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.

G/1323/5/7

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento all'esame, al capo II, reca diffuse disposizioni in materia di sistema universitario;

nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando « una riduzione delle risorse complessive assegnate alle Università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni », corrispondenti a circa il 5 per cento;

tali riduzioni sono state successivamente confermate con la pubblicazione del decreto ministeriale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) a settembre, che prevede un finanziamento per il 2024 pari a 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno: un calo significativo dell'importo nominale di 178 milioni che non si registrava dal 2014;

tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto non sono state assegnate le coperture aggiuntive per i 340 milioni previsti dal piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'Università tramite l'incremento strutturale del fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ai sensi dell'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

tale mancanza risulta particolarmente gravosa considerando sia l'aumento del 4,8 per cento dei costi del personale docente a seguito dell'adeguamento dell'Istat in relazione ai contratti 2019/2022, in quanto la riduzione del FFO incide fortemente sul rapporto tra i costi del personale

e il finanziamento disponibile, sia il peso dell'inflazione, che impatta negativamente su tutti i costi sostenuti dalle Università;

di conseguenza, come riportato da « Il Sole 24Ore », per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa, con rettori più fortunati che vedono immutato il loro ammontare totale, mentre alcuni atenei vedranno diminuire drasticamente la quota di assegnazione, con tagli che oscillano dai 978.000 euro ai 1,9 milioni di euro;

nel quadro europeo, l'Italia figura tra gli ultimi posti nell'Unione europea in termini di percentuale di laureati sugli occupati e in un Paese in cui la spesa per l'università e la ricerca è inferiore all'uno per cento del Prodotto interno lordo (PIL), rispetto a una media OCSE dell'1,6 per cento, i tagli consistenti del FFO 2024 rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano e di vanificare gli sforzi fatti, anche grazie ai finanziamenti straordinari del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per avvicinare la spesa per la ricerca pubblica allo 0,75 per cento del PIL, come indicato nel 2022 dal rapporto del tavolo tecnico sotto il governo Draghi;

inoltre, i dati mostrano come, a oggi, circa il 40 per cento di tutto il personale docente e di ricerca è costituito dagli oltre 20.000 assegnisti di ricerca e 9.000 ricercatori a tempo determinato di tipo A e si stima che, nei prossimi tre anni, il 10 per cento dei professori ordinari e associati andrà in pensione, cui devono essere aggiunti, nell'ultimo decennio, circa 15.000 ricercatori e ricercatrici italiane che hanno trovato lavoro all'estero;

tuttavia, anziché favorire nuovi concorsi, attuare politiche che evitino la cosiddetta « fuga dei cervelli », nonché introdurre definitivamente i contratti di ricerca istituiti ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero contratti di natura biennale con tutele e remunerazioni maggiori rispetto ai precedenti assegni, le scelte dell'Esecutivo vanno nella direzione opposta, nell'ottica di rallentare il *turnover*, moltiplicare le posizioni del pre-ruolo già fortemente precarie e contribuire a creare maggiore incertezza e confusione sulle politiche di reclutamento;

a questo quadro già fortemente problematico si aggiunge la situazione di infinita precarietà che caratterizza il personale degli enti di ricerca: a titolo esemplificativo, secondo le stime dei sindacati, solo nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) vi sono circa quattromila ricercatori precari, ovvero lavoratori che, invece di sperare in una prossima stabilizzazione, vedranno allontanarsi il diritto di un lavoro stabile a causa delle politiche di blocco del *turnover*,

impegna il Governo:

ad adottare sollecitamente misure, anche con provvedimenti a carattere normativo, affinché vengano riviste e incrementate le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), al fine

di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;

a reperire, nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per garantire l'assunzione di ricercatori, nonché l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale;

a reperire, altresì, le risorse necessarie finalizzate ad avviare una seria e programmata politica di stabilizzazione del personale degli enti di ricerca;

ad istituire con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci relative al FFO che, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.

G/1323/6/7

BEVILACQUA, LOREFICE, MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

dalla Relazione semestrale della Corte dei conti al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, di recente pubblicazione, emerge come l'avanzamento finanziario del Piano, seppur in linea con le scadenze concordate, continui a evidenziare preoccupanti scostamenti rispetto al cronoprogramma condiviso con le Istituzioni europee: al 30 settembre 2024, il livello della spesa si è attestato sui 57,7 miliardi, il 30

per cento delle risorse del Piano e circa il 66 per cento di quelle che erano programmate entro il 2024;

non è la prima volta che la Corte dei conti lancia l'allarme sui ritardi fatti registrare nella spesa delle risorse a valere sul PNRR, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale, che la stessa Corte ha potuto riscontrare nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e giurisdizionali, avendo evidenziato a più riprese la necessità di un radicale miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea;

l'istituzione di una Commissione parlamentare incaricata di riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, consentirebbe di potenziare gli effetti benefici in termini di crescita economica delle iniziative previste dal PNRR, contribuendo alla vigilanza e al monitoraggio della spesa del suddetto Piano;

le risorse finanziarie del PNRR sono preziose e limitate e consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative volte a imprimere un deciso miglioramento nella gestione della spesa a valere sulle risorse di provenienza europea di cui al PNRR, anche attraverso il sostegno all'iniziativa legislativa che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del suddetto Piano, al fine di superare le difficoltà nell'utilizzo dei fondi del *NextGenerationEu*, a partire dalla scarsa capacità del loro impiego integrale.

G/1323/7/7

LOREFICE, BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche misure in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il fine dichiarato di una migliore attuazione del Piano;

i Fondi del PNRR rappresentano risorse finanziarie di derivazione europea che consentono, tra le altre finalità, anche quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale;

alle risorse del PNRR si aggiungono, in termini di contributo essenziale per intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

lo scorso 29 novembre è stato siglato l'Accordo per la coesione tra il Governo italiano e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che avrebbe suscitato un diffuso malcontento tra i territori interessati quanto ai criteri di assegnazione delle suddette risorse per il ciclo 2021-2027, in assenza di una visione strategica di effettiva riduzione delle differenze territoriali, principio alla base delle finalità dei predetti fondi per la coesione;

al mancato coinvolgimento degli enti locali nella selezione delle proposte progettuali, che avrebbe comportato uno sbilanciamento in favore di alcuni territori e opere, oltreché una mancata trasparenza nell'assegnazione delle risorse, si aggiungerebbe la preoccupazione per la volontà politica della maggioranza di Governo – si apprende da fonti di stampa – di destinare, in aggiunta ai 1.600 milioni di euro già stanziati, oltre 6,1 miliardi di euro aggiuntivi al Ponte sullo Stretto, attingendo tali risorse proprio dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, con gravissimo pregiudizio per le Regioni del Mezzogiorno che si vedrebbero in tal modo private di tali risorse destinate a colmare i divari territoriali;

è evidente come quanto emerso non possa passare inosservato, così come è necessaria la massima trasparenza e la garanzia a tutti i Comuni e cittadini di avere le stesse opportunità in termini di accesso all'insieme dei finanziamenti destinati a interventi rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese,

impegna il Governo:

a preservare, nel processo di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo 2021-2027 e conseguente sele-

zione degli interventi, le finalità proprie del suddetto fondo in termini di riduzione dei divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese, scongiurando il rischio di qualsivoglia opacità politica e istituzionale nel conferimento dei finanziamenti, garantendo altresì l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari;

a scongiurare, altresì, il rischio di distrazione delle risorse a valere sulla programmazione pluriennale 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento di progetti che non rispondano al criterio di opera strategica o in assenza del carattere di rilievo nazionale, inter-regionale e regionale, al fine di rispettare la finalità precipua del Fondo medesimo in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

G/1323/8/7 (testo 2)

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, circa l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;

la norma fa riferimento, dunque, alla Missione 4 « Istruzione e ricerca » – Componente 1 « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università » – Investimento 1.4. « Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica »;

valutato che:

l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale, con particolare riferimento ai giovani che lasciano prematuramente gli studi prima di conseguire il diploma;

per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;

il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;

non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono, come la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, tutto ciò che è utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze, favorendo il percorso educativo nel suo complesso;

in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto in contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato, attraverso la possibilità di prendere in prestito libri alimentando la diffusione dei saperi, mentre, dall'altro, funzionando da presidio culturale come luogo di incontro e socialità, dove studiare o poter partecipare a laboratori e attività;

il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e, conseguentemente, aiuta a contrastare il rischio di uscita precoce dagli studi: e non è un caso che le aree più colpite da abbandono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,

impegna il Governo

nel rispetto dei limiti di spesa, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti destinati alle biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando in tal modo e contestualmente il comparto editoria in crisi.

G/1323/8/7

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di

lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti prevedendo un incremento di 4 milioni di euro, per il 2024, circa l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti;

la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento segnala che la disposizione consente di impiegare risorse rimaste altrimenti inutilizzate e che essa è altresì da ricondursi all'impegno, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riduzione dei divari territoriali e della lotta alla dispersione scolastica;

la norma fa riferimento, dunque, alla Missione 4 « Istruzione e ricerca » – Componente 1 « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università » – Investimento 1.4. « Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica »;

valutato che:

l'abbandono scolastico è fenomeno che interessa maggiormente i ragazzi che provengono da contesti di disagio economico e sociale, con particolare riferimento ai giovani che lasciano prematuramente gli studi prima di conseguire il diploma;

per un giovane, lasciare gli studi prima del tempo significa avere più difficoltà nel trovare un'occupazione stabile, quindi anche maggiori probabilità di ricadere nell'esclusione sociale;

il fenomeno della dispersione scolastica è determinato anche dalla mancanza di servizi educativi sul territorio, fondamentali per agevolare il percorso di studi e favorirne il completamento;

non solo i servizi educativi, ma anche le occasioni formative al di fuori della scuola sono importanti per ridurre il rischio di abbandono, come la possibilità di accedere a musei, biblioteche, eventi culturali, tutto ciò che è utile a stimolare il desiderio di apprendimento dei minori e accrescerne il bagaglio di conoscenze, favorendo il percorso educativo nel suo complesso;

in particolare, la biblioteca rappresenta un presidio culturale fondamentale sul territorio, soprattutto in contesti svantaggiati, poiché offre un servizio gratuito e accessibile a tutti; da un lato, attraverso la possibilità di prendere in prestito libri alimentando la diffusione dei saperi, mentre, dall'altro, funzionando da presidio culturale come luogo di incontro e socialità, dove studiare o poter partecipare a laboratori e attività;

il servizio delle biblioteche ha effetti positivi e di supporto all'istruzione di bambini e ragazzi e, conseguentemente, aiuta a contrastare

il rischio di uscita precoce dagli studi: e non è un caso che le aree più colpite da abbandono scolastico coincidano spesso con quelle che hanno la minor offerta di biblioteche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a incrementare adeguatamente i finanziamenti destinati alle biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando in tal modo e contestualmente il comparto editoria in crisi.

G/1323/9/7

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (A.S. 1323),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre disposizioni, anche diffuse misure in materia di istruzione e miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tra le finalità proprie dell'UNESCO rientra la promozione della conoscenza e della sua diffusione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell'Agenda 2030 adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2015;

l'Italia rappresenta una eccellenza mondiale per numero e diversità dei suoi siti riconosciuti nel patrimonio UNESCO e il Mezzogiorno italiano ne ospita un numero significativo, con la Sicilia che si colloca al primo posto tra le regioni italiane per il maggior numero di siti riconosciuti, ben sette, per la loro importanza storica, artistica e culturale;

tale inestimabile ricchezza culturale rappresenta senza dubbio una preziosa opportunità di rilancio per il Mezzogiorno italiano, che andrebbe valorizzata, in linea con gli obiettivi del PNRR che ha tra le sue finalità anche quella di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e

la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

impegna il Governo,

al fine di favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, in linea con gli obiettivi del PNRR, in termini di rimozione degli squilibri economici e sociali e di effettiva riduzione delle differenze territoriali, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a favorire – attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO – la valorizzazione dei suddetti siti ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, anche mediante interventi di valorizzazione del patrimonio artistico nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Art. 1.

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

“5-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, può essere istituito a livello provinciale, presso la Prefettura, un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato”.».

1.2

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 3, capoverso « 863 », primo periodo, dopo le parole: « nel proprio sito internet istituzionale » inserire le seguenti: « , previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ».

1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso « 863 », al primo periodo, dopo le parole: « nel proprio sito internet istituzionale » inserire le seguenti: « , previa consultazione delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ».

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 denominato "Fondo premiale Rete del lavoro agricolo di qualità". Con decreto del medesimo Ministero da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, sono definite le modalità di utilizzo di detto fondo al fine di incentivare le imprese che partecipano alla "Rete del lavoro Agricolo di qualità" istituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.5

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è abrogato. ».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 4, capoverso « 8 » sostituire le parole: « può non procedere » con le seguenti: « può in ogni caso procedere ».

1.7

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, capoverso « 8 », sostituire le parole: « può non » con le seguenti: « può in ogni caso ».

1.8

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 4, capoverso « 8 », dopo le parole: « nonché le attività di indagine disposte dall'autorità giudiziaria » aggiungere, in fine, le seguenti: « e quanto previsto dall'articolo 6, commi 6 e 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. ».

1.9

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2026 » con le seguenti: « A decorrere dal 15 giugno 2025 »;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2025 » con le seguenti: « entro il 15 giugno 2025 »;*

c) *al comma 8, sostituire le parole: « entro il 31 agosto 2026 » con le seguenti: « entro il 1° gennaio 2026 »;*

d) *al comma 10, sostituire le parole: « pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026 » con le seguenti: « pari a 1,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 414.800 euro per l'anno 2026 ».*

1.10

ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, SBROLLINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° aprile 2024 e il 30 settembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2022 o del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle imposte dirette;

b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

c) all'imposta sul valore aggiunto.

6-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 6-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. ».

1.11

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: « , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. ».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

1.13

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: « , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

1.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: « , previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ».

1.15

SBROLLINI

Al comma 10, sostituire le parole da: « pari a 414.800 euro » fino a: « per l'anno 2026 », con le seguenti: « pari a 600.800 euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026 ».

1.16

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: “, fino all'importo di lire 3.000.000,” con le seguenti parole “fino all'importo di euro 3000,”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di lire 3.000.000," sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 3.000". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.18

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche i datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare. ».

1.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai datori di lavoro del settore domestico e dell'assistenza familiare ».

1.20

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

« 11-bis. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico, a decorrere dall’anno 2025 le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri sono estese anche ai rapporti di lavoro domestico. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente misura, pari a 800 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.21

ZAMPA, CAMUSSO, D’ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 11-bis. Al fine di tutelare i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano, cosiddetto rider, soprattutto in caso di eventi meteo estremi, al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“p) imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.”.

11-ter. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo sono estese ai lavoratori dipendenti inquadrati come rider, di cui all’articolo 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle dipendenze di imprese che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992, attraverso piattaforme anche digitali.

11-quater. È istituito presso l’INPS un Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano (rider), con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2025. Il Fondo eroga un’indennità giornaliera in caso di

condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori autonomi che:

a) abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

b) siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

11-*quinquies*. L'indennità di cui al comma 11-*quater* è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di venti giornate per anno solare.

11-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di operare consegne e che danno diritto all'indennità.

11-*septies*. All'onere derivante dai commi da 11-*bis* a 11-*sexies*, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Gratuito patrocinio per le vittime del lavoro ed i familiari)

1. Al comma 4-*ter* dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle stesse condizioni accede al gratuito patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, FURLAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana". ».

1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.**

(Formazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità da lavoro)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 166, è aggiunto il seguente:

“166-bis. Anche al di fuori degli interventi di cui al comma precedente, l'INAIL garantisce alle persone con disabilità da lavoro l'accompagnamento per la formazione e riqualificazione professionale, destinando alla persona, per il tramite degli operatori competenti, risorse spendibili per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, nonché per l'accesso a tirocini formativi. L'attuazione del presente comma è a carico del Bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” ».

1.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.**

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal periodo precedente, la misura ivi prevista della restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale di cui al comma 1 si applica unicamente con riferimento ai mesi in cui il soggetto interessato è risultato assegnatario di redditi da lavoro dipendente o autonomo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai processi in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.” ».

1.0.5

ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “250 unità” sono sostituite dalle seguenti: “1.250 unità”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.6

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190. ».

1.0.7

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

1. Per l'anno 2025, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 152 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.8

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Introduzione del badge elettronico di cantiere o tesserino "parlante")

1. Al fine di contrastare il lavoro sommerso nel settore edile e per prevenire gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro delle imprese esecutrici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che operano in cantieri il cui importo complessivo dell'opera superi le soglie individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo di dotare ciascun lavoratore di un badge elettronico di cantiere o di integrare le funzioni del tesserino di riconoscimento sulla base del presente articolo.

2. Il badge elettronico di cantiere o tesserino di cui al comma 1 deve contenere e registrare: *a)* i dati identificativi del lavoratore; *b)* il livello di inquadramento professionale; *c)* la formazione certificata posseduta; *d)* gli orari di ingresso e uscita dal cantiere. L'attivazione del badge dovrà restituire al lavoratore: *a)* data dell'ultima visita medica di sorveglianza sanitaria effettuata e scadenza dell'idoneità stessa; *b)* la verifica della congruità delle mansioni svolte rispetto al livello di inquadramento e alla formazione posseduta.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite: *a)* le modalità di raccolta, trattamento, archiviazione e utilizzo dei dati registrati dal badge elettronico di cantiere; *b)* le specifiche tecniche del badge elettronico e dei sistemi di interscambio dei dati; *c)* le modalità di verifica della congruità dei dati; *d)* le procedure di controllo e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

4. Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il badge elettronico di cantiere è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. ».

1.0.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di

un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettui prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato" si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi

collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati”.

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal vigente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata “Commissione”. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato "Fondo per il salario minimo", con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di ade-

guare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

23. Agli oneri di cui al comma 21, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

1.0.10

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure strategiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

2. Dopo l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 76-bis.

(Procura nazionale del lavoro)

1. Al fine di perseguire con efficacia i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Procura nazionale del lavoro. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la pro-

cedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia di Camera e Senato, sono definite le modalità di nomina e le funzioni della Procura nazionale del lavoro nonché l'organico necessario al suo funzionamento. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190." ».

1.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore agricolo)

1. Al fine di orientare e rafforzare in modo collegiale l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso viene promossa la piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, attraverso una maggiore sinergia istituzionale ed il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali della cabina di regia all'uopo istituita presso l'INPS.

2. Fatto salvo le misure di maggior favore, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.

3. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato "Capofree", da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un appo-

sito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

4. Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo. ».

1.0.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di requisiti per l'erogazione di benefici)

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente articolo provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di rei-

terazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. ».

1.0.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

*(Istituzione del Sistema informativo
per la lotta al caporalato nell'agricoltura)*

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposi-

zione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ANPAL mette a disposizione i dati del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. All'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura farà seguito l'estensione dello stesso a tutti gli altri settori in condizione di forte esposizione al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, ai sensi della legge 29 ottobre del 2016, n. 199.

4. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 57 del 2023, avrà accesso al Sistema informativo di cui al comma 1. ».

1.0.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-septies, ai commi 1 e 2, le parole: “al delitto di cui all'articolo 589” sono sostituite dalle seguenti: “ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis”, ed al comma 3, le parole: “al delitto di cui al-

l'articolo 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis";

b) dopo l'articolo 25-*duodecies* è inserito il seguente:

“Art. 25-terdecies.

(Delitti in materia di tutela del lavoro)

1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi.” ».

1.0.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di destinazione di risorse derivanti da sanzioni)

1. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato “Fondo per le vittime del reato di caporalato”, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione. ».

1.0.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Campagna di comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.0.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Fondo speciale transizioni)

1. È istituito il “Fondo speciale transizioni”, interno al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'art.18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 185 del 2009, con una dotazione annualmente finanziata di 200 milioni di euro, destinata a finanziare i processi di transizione di grandi imprese e loro indotto e/o filiera.

2. Con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al “Fondo speciale transizioni”.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

1.0.18

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS)

1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'art. 1 comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

1.0.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Ammortizzatori in deroga in caso di calamità naturali)

1. A seguito di ogni delibera di stato di emergenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

2. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

1.0.20

D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del medesimo decreto legislativo, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili rela-

tive ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto. ».

1.0.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Clausola di applicazione dei contratti collettivi nelle gare di appalto)

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ».

1.0.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Indici di congruità)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro. ».

Art. 2.

2.1

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1:*

a) *dopo le parole: « per l'anno 2024 » inserire le seguenti: « e per l'anno 2025 »;*

b) *sostituire le parole: « fino al 31 gennaio 2025 », con le seguenti: « fino al 29 febbraio 2025 ».*

2) *Al comma 4, sostituire le parole: « 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » con le seguenti: « 64,6 milioni di euro per l'anno 2025 ».*

2.2

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, Tabella A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

- « 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
- 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
- 18.12.00 Stampa e confezione abbigliamento sportivo
- 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
- 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- 24.41 Produzione di metalli preziosi
- 24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
- 25.50 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.50.0 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
- 25.73 Fabbricazione di utensileria
- 25.73.2 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
- 25.93 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
- 25.93.1 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 25.93.10 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
- 25.93.3 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.93.30 Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
- 25.99 Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
- 25.99.9 Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
- 25.99.91 Fabbricazione di magneti metallici permanenti
- 26.52 Fabbricazione di orologi
- 26.52.0 Fabbricazione di orologi
- 26.52.00 Fabbricazione di orologi
- 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
- 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semi preziose per gioielleria e per uso industriale
- 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
- 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 32.30.00 Fabbricazione di articoli sportivi

- 32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
- 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo montatura in serie di occhiali comuni
- 32.99.10 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
- 33.12.9 - Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili) - limitatamente a macchine tessili, per maglieria, per industria pelli e lavanderie e stirerie
- 35.11.00 Produzione di maglieria intima
- 46.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
- 46.41.10 Commercializzazione filati in 100% seta, misti seta e lino e 100% lino
- 46.41.20 Trasformazione delle fibre tessili semilavorate per la realizzazione e commercio di filati
- 46.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 46.42.10 Commercio all'ingrosso di prodotti e accessori tessili
- 46.49.5 Commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio in qualsiasi materiale
- 46.64 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile a controllo computerizzato e di macchine per cucire e per maglieria, per conterie e calzaturifici
- 46.76.10 Commercio e lavorazione fibre e prodotti tessili
- 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
- 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
- 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
- 47.64.1 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
- 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
- 47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
- 47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
- 64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
- 74.10.1 Attività di design di moda e design industriale
- 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
- 96.01.20 Elettrolavaggio a secco. Lavorazioni tessili, finissaggio, follatura, stiratura pezze, finissaggio tessile ».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: « 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « 103,6 milioni di euro » e le parole: « 36,8 milioni di euro » con le seguenti: « 56,8 milioni di euro »;

al comma 7, sostituire le parole: « 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « 103,6 milioni di euro » e le parole: « 36,8 milioni di euro » con le seguenti: « 56,8 milioni di euro ».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: « per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025 » con le seguenti: « per un periodo massimo corrispondente dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 ».

2.4

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le modalità di presentazione delle domande per usufruire dell'integrazione del reddito di cui al comma 1 sono definite da un'apposita circolare dell'Inps. ».

2.5

D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: « 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « 103,6 milioni di euro » e le parole: « 36,8 milioni di euro » con le seguenti: « 56,8 milioni di euro ».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « 103,6 milioni di euro » e le parole: « 36,8 milioni di euro » con le seguenti: « 56,8 milioni di euro ».

2.6

CRISANTI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: « 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « 103,6 milioni di euro ».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « 103,6 milioni di euro ».

2.7

SBROLLINI

Al comma 4, sostituire le parole: « nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « nel limite di spesa di 80 milioni di euro ».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « pari a 73,6 milioni di euro » con le seguenti: « pari a 80 milioni di euro ».

2.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 4, sostituire le parole « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » con le seguenti: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025 ».

Conseguentemente, al comma 7 sopprimere le parole: « e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.9

VERDUCCI, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire le parole: « 36,8 milioni di euro » con le seguenti: « 56,8 milioni di euro ».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « 36,8 milioni di euro » con le seguenti: « 56,8 milioni di euro ».

2.0.1

CAMUSSO, ZAMPA, D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)

1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2022, 2023 e 2024, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il “Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica”, di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 3.

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso 6-bis., sostituire le parole: « non superiore al 5 per cento » con le seguenti: « non superiore al 10 per cento ».

3.2

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella rete, alle imprese editoriali di giornali quotidiani e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o

comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

1-ter. Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

1-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quinquies. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma 1-bis e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

3.3

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è

riconosciuto per gli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026 in abbonamento, in edicola e presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma *1-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma *1-bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

3.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« *1-bis.* Al fine di incentivare gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo per l'adeguamento e l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno. Gli investimenti devono essere riconducibili ad un progetto complessivo e organico di innovazione tecnologica e di ammodernamento

dei processi produttivi da parte dell'impresa richiedente il contributo. L'agevolazione non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea concessi per le medesime iniziative.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Le modalità per la fruizione dei contributi di cui al comma 1-*bis* e per la presentazione delle relative domande, sono definite con provvedimento del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

3.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis.* Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 8 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

3.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di sostenere il servizio di interesse generale informativo sui territori delle imprese operanti nel settore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 18 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.1

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« **Art. 3-*bis*.**

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a venticinque tra remunerazione complessiva dei *top manager* e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per dirigente il soggetto preposto alla guida dell'impresa di grande dimensione che svolge funzioni di gestione negli organismi societari, amministratore delegato, consigliere delegato, direttore generale, presidente esecutivo e, in genere, ogni manager *executive* che, essendo sottoposto al codice di autodisciplina previsto per la *governance* delle strutture societarie, gode di retribuzione fissa e di bonus e incentivi variabili proporzionati ai risultati dei bilanci annuali approvati e all'andamento dei titoli.

3. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento

del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 4.

4.1

FURLAN, ZAMPA, CRISANTI, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) durata della carica di rettore per un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta per un eguale periodo”;

b) alla lettera i), al primo periodo, dopo le parole “elettiva degli studenti” sono inserite le seguenti “nonché una del personale tecnico-amministrativo” ».

Conseguentemente, dopo il comma 01, inserire il seguente:

« 01-bis. Le Università provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad aggiornare i propri statuti. I Rettori in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che terminano il loro mandato a partire dall'anno accademico successivo a quello di approvazione delle modifiche statutarie, conservano la scadenza naturale del proprio mandato e possono essere rinnovati per un ulteriore mandato di quattro anni. ».

4.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 2, sostituire le parole: « del quindicesimo anno » con le seguenti: « del ventesimo anno ».

4.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 2-bis, premettere i seguenti:

« 01.2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: “Con riferimento alle assunzioni di professori universitari” fino alla fine della lettera;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

“a-bis) Con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti – per il triennio 2025-2027 – rispettivamente:

1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027”.

02.2-bis. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

03.2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 01.2-bis e 02.2-bis, pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 2-bis, premettere il seguente:

« 01.2-bis. Per le medesime finalità del comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 250 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.5

SBROLLINI

Al comma 2-bis, premettere il seguente:

« 01.2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 600 milioni per l'anno 2026, di 850 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 ».

4.6

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, RANDO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incremen-

tato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 204/1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« *2-ter.* Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, nonché l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 500 milioni per l'anno 2026, di 750 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto le-

gislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quater. Il Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« *2-ter.* Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.

2-quater. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro nel 2026, di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante

corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.9

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. In funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di stabilizzare il quadro del reclutamento universitario, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento è vincolato alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.10

VERDUCCI, RANDO, D'ELIA, CRISANTI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. Al fine di consolidare le attività di ricerca connesse al Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione a tempo indeterminato dei ricercatori con contratti a tempo determinato assunti a valere su progetti PNRR.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito fondo di 100 milioni a decorre dall'anno 2025.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.11

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera, così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.12

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Al comma 6-septiesdecies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge, 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029", e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento". ».

4.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Ai fini del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Fondo per il contrasto ai “discorsi d'odio”)

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il “Fondo per contrasto ai discorsi d'odio”.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le università.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di contratti di ricerca)*

1. Al fine di sostenere le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nella stipula dei nuovi contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Funzionamento universitario)*

1. Al fine di sostenere il funzionamento delle università statali, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 550 milioni di euro annui per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 550 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.5

FURLAN, ZAMPA, CRISANTI, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Al fine di contemperare le peculiarità dei settori dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica derivanti dall'autonomia costituzionale e dalla specificità degli ordinamenti e del sistema di finanziamento, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto il seguente periodo: "Tenuto conto della specificità e peculiarità dei settori ivi inclusi, un ulteriore comparto è, altresì, riservato al personale operante presso le istituzioni della formazione superiore e della ricerca che comprende il personale dipendente delle università, delle istituzioni universitarie, delle aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 517 del 1999, degli enti di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica." ».

4.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 4-bis.***(Potenziamento del diritto allo studio universitario)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti univer-

sitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a un miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dal 2026 si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti dal comma seguente.

5. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, provvede all'annuale e progressiva eliminazione, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2025 e 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

4.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

*(Incremento del fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio)*

1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

4.0.8

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Piano straordinario di reclutamento di ricercatori e tecnologi)*

1. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPEL e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà assunzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni utilizzano, ove possibile, le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti quantitativi ivi indicati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, a 80 milioni nel 2026, a 120 milioni di euro per l'anno 2027 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

4.0.9

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Assunzioni straordinarie di personale negli enti pubblici di ricerca finalizzate al consolidamento delle attività scientifiche connesse con il Programma nazionale per la ricerca ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 120 milioni di euro a partire dal 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2024.

4. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a partire dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.10

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)*

1. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 10 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2025, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

4.0.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto il seguente periodo: “Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297”.

2. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 1-*bis* è soppresso.

3. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 99 è sostituito dal seguente: “Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale”.

5. Al Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti

gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca.

7. A decorrere dall'a.a. 2025/26 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.0.12

FURLAN, ZAMPA, CRISANTI, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia valorizzazione professionale del personale tecnico-amministrativo delle università statali)

1. Ai fini della valorizzazione professionale del personale tecnico-amministrativo delle università statali e dell'armonizzazione dei trattamenti stipendiali del medesimo personale rispetto al restante personale del pubblico impiego, all'articolo 1, comma 297, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse di cui alla lettera *b*) sono destinate all’integrazione del trattamento fondamentale stipendiale negli importi da definirsi nell’ambito del contratto collettivo nazionale”. ».

4.0.13

VERDUCCI, D’ELIA, RANDO, CRISANTI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Costi adeguamento Istat docenti e dei ricercatori universitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, agli oneri di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato. ».

Art. 5.

5.1

D’ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l’articolo.

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere l’articolo.

5.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 1, dopo le parole: « legge 16 gennaio 2006, n. 18 » inserire le seguenti: « da attuare a seguito di un più ampio confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile coinvolte, nonché le associazioni studentesche ».

5.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 1, sostituire le parole: « di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, » con la seguente: « nonché ».

Art. 6.**6.1**

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “o suscettibili d'uso” e le parole: “o suscettibili di essere inseriti” sono soppresse ».

6.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7-Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai predetti studenti, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis, tenendo conto delle aree del territorio nazionale maggiormente soggette all'emergenza abitativa e dei valori dei canoni di mercato delle locazioni ».

6.3

CASTELLONE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: “non superiori a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiori a 25.000 euro”.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 580, della legge n. 197 del 2022, le parole: “per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025”.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

« 1-*quater*. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto dall'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, pari a 270 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-*bis*.

*(Consultazione delle parti sociali
nella realizzazione di alloggi universitari)*

1. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il

Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche.

2. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. ».

6.0.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Potenziamento del diritto allo studio universitario)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 100 milioni annui per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, RANDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Incremento risorse per alloggi e residenze universitarie)*

1. Al fine di garantire la realizzazione di alloggi universitari e di incrementare i posti letto destinati a studentesse e studenti universitari da parte degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

6.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Incremento fondo per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari)*

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti univer-

sitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2025 e di 180 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

6.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato 500 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Realizzazione di nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il Fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 30 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

6.0.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Realizzazione nuovi posti letto pubblici nell'ambito del PNRR)

1. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti univer-

sitari, previsto all'articolo 144, comma 18, della legge n. 388 del 2000, è incrementato di 300 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri di riparto delle risorse finalizzate a sostenere le università pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio e i Comuni che aderiscono all'avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore previsto dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.

3. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi, a decorrere dall'anno 2025 si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore all'1,5 per cento, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

6.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Incremento fondo per contributo spese locazioni studenti fuori sede)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione, in misura non

inferiore all'1,5 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

6.0.8

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Norme a sostegno degli studenti universitari)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, iscritti alle università statali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di sostenere l'accesso ai più alti gradi di istruzione e formazione, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

6.0.9

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro an-

nui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Art. 7.

7.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: « Resilienza » inserire le seguenti: « e assicurando la piena accessibilità delle strutture per le persone con disabilità ».

7.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, dopo la parola: « Resilienza » inserire le seguenti: « e assicurando la piena fruibilità di spazi per lo studio individuale e di gruppo ».

7.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la parola: « Resilienza » inserire le seguenti: « e assicurando la piena fruibilità di strumenti telematici ».

7.4

SBROLLINI

Al comma 1 sostituire le parole: « di 5 milioni » con le seguenti: « di 10 milioni ».

7.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Norme per il rafforzamento del Sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, sono abrogati.

2. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."

3. A cura del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Sistema informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni AFAM e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni AFAM. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2026.

4. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2025 non meno del 5 per cento delle risorse annualmente stanziare per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la partecipazione di università e/o enti di ricerca.

5. A decorrere dall'anno accademico 2025-26, le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e ricerca" parte generale, sezione AFAM e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore)

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica presso ogni ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 3 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale universitario, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale. Il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* deve poter essere erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.3

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.4

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 7-bis.***(Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondenti riduzioni

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7.0.5

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure a sostegno del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 297, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale” ».

Art. 8.

8.1

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.5

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, RANDO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

8.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

8.7

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: « si provvede » fino alla fine del comma, con le seguenti: « , pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: « si provvede » fino alla fine del comma, con le seguenti: « , pari a 4,1 milioni di

euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 8-bis.

8-bis.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-ter.

(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

8-bis.0.2

RANDO, CRISANTI, D'ELIA, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-ter.***(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato “Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola” destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provate tramite presentazione dell'ISEE corrente.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 9.**9.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 9.***(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vin-

cola le risorse necessarie per l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al medesimo decreto legislativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse alle singole università, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

b) all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “ovvero con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, come richiamato all'articolo 5, comma 2”. ».

9.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 9.

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria e di reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

1) dopo le parole: “con oneri a carico dei partecipanti” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

2) le parole: “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” sono soppresse.

b) all’articolo 18-*bis*, comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “ovvero con i requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, come richiamato all’articolo 5, comma 2”. ».

Art. 10.

10.1

CAMUSSO, D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche ».

10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. »

10.3

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Al comma 1, sostituire le parole: « ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche » *con le seguenti:* « ed a quelle conseguenti all’interoperabilità tra le banche dati dei sistemi applicativi di gestione delle pratiche pensionistiche in capo al Ministero dell’istruzione e del merito e le banche dati dei nuovi sistemi applicativi dell’INPS ».

10.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del DD 2575 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento.

1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al comma 1-*bis* sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate ».

10.5

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2025, di 400 milioni per l'anno 2026 e di 450 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10.6

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma

4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 226, 56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

1-ter. Entro il 30 gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o mag-

giori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

10.9

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

10.10

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-bis.01. I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. ».

10.11

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione, la programmazione, la rendicontazione e il monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione dei progetti legati al PNRR, nonché una solida conoscenza delle procedure di evidenza pubblica, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10.12

MAZZELLA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In merito alle finalità previste dal comma 1 e al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA, di cui all'articolo 78, comma 7, lettera d) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10.13

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle

istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario. ».

10.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Al fine di snellire le pratiche di trattamento, ricostruzione di carriera, fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione, attraverso il sistema SIDI, agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario. ».

10.0.1

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un "Fondo per l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado", di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2026, che costituisce limite di spesa, al fine di rendere progressivamente strutturale la necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, abbandono scolastico, supporto alle attività di orientamento, della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita.

2. Il servizio di supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* di cui al comma 1 è erogato tramite uno sportello dedicato

ed è composto da un team multidisciplinare di professionisti dotati di competenze e di professionalità.

3. I *team* multidisciplinari di cui al comma 2 sono coordinati dall'ufficio scolastico regionale e operano su richiesta degli organi collegiali, a partire dalle esigenze rappresentate dai consigli di classe e nell'ambito della progettazione deliberata dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di intercettare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa del Fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo e, in particolare, sono disciplinati il numero dei componenti del team multidisciplinare di cui al comma 2 in proporzione al numero degli studenti iscritti a ciascun istituto scolastico, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale dei componenti medesimi, e procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, firmato il 9 ottobre 2020.

5. Il decreto di cui al comma 4 disciplina, altresì, le modalità di integrazione e di coordinamento delle disposizioni di cui al presente articolo con i programmi regionali di intervento per l'assistenza sociosanitaria delle persone affette da disturbi mentali e disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 11.

11.1

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Al fine di garantire l'attuazione del diritto allo studio e la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per i non vedenti, alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie

di primo e di secondo grado facenti parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, ».

11.2

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « di 4 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

11.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « di 4 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

11.4

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « di 4 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

11.5

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « di 4 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».

11.6

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sostituire le parole: « di 4 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 16 milioni di euro a decorrere dal 2025 ».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

11.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « di 4 milioni » con le seguenti: « di 10 milioni ».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.8

CAMUSSO, D'ELIA, ZAMPA, FURLAN, RANDO, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso « 5-bis », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».

11.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

*(Misure a sostegno delle famiglie
per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)*

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2025, 2026 e 2027, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola

secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 500 euro annui, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.

2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma a decorrere dall'anno 2025, si provvede all'annuale e progressiva eliminazione, in misura non inferiore al 1,7 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

11.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, RANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'erogazione
di borse di studio e l'acquisto di libri di testo)*

1. Al fine di garantire l'erogazione di borse di studio, nonché supportare l'acquisto di libri di testo e l'accesso a beni e servizi di natura culturale agli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.3

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia, un fondo denominato “Fondo per la dote educativa”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l’istituzione, a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026, della “Dote educativa”, quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.4

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento – DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Mini-

stero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di alunne e alunni, studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per alunne e alunni, studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con alunne e alunni, studentesse e studenti con

diagnosi di DSA iscritti alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 di euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

11.0.6

ALOISIO, PIRONDINI, CASTIELLO, RANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con disturbi specifici di apprendimento – DSA)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione su tutto il territorio nazionale di studentesse e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato "Fondo per l'acquisto di strumenti compensativi per studentesse e studenti con DSA", con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere economicamente i nuclei familiari con studentesse e studenti con diagnosi di DSA iscritti alle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute che presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro per l'acquisto di strumenti compensativi e dispensativi di cui all'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui

al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

11.0.7

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, RANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto.

2. Il magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto di cui al comma 1, segnala tempestivamente al Ministro competente i ritardi, o il rischio che si compiano, le irregolarità e le violazioni riscontrate. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, nel caso di ritardi o violazioni gravi può nominare un commissario ad acta che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le amministrazioni competenti e interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

11.0.8

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 11-bis.***(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo di gestione in attuazione del PNRR)*

1. Al fine di rafforzare l'azione amministrativa e il controllo di gestione, scongiurando ritardi e irregolarità nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il controllo concomitante di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, si applica su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal predetto Piano nazionale in ordine a ciascuno dei temi e delle materie di cui al presente decreto ».

Plenaria**179^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 13.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina di Gabriella Buontempo a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 57)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di nomina di Gabriella Buontempo a Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, con un parere obbligatorio, ancorché non vincolante, entro il prossimo 30 dicembre.

Tenuto conto della significativa esperienza professionale di Gabriella Buontempo, come emerge dal *curriculum vitae* trasmesso dal Governo, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in titolo.

Alla votazione partecipano i senatori: Vincenza ALOISIO (*M5S*), Dolores BEVILACQUA (*M5S*) (in sostituzione del senatore Castiello), Carmela BUCALO (*FdI*), CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Romeo), Giulia COSENZA (*FdI*), CRISANTI (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), DAMIANI (*FI-BP-PPE*) (in sostituzione del senatore Galliani), DE ROSA (*FI-BP-PPE*) (in sostituzione del senatore Occhiuto), Anna Maria FALLUCCHI (*FdI*), MARCHESCHI (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), PIRONDINI (*M5S*), Vincenza RANDO (*PD-IDP*), SALLEMI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Iannone), SATTA (*FdI*) (in sostituzione del senatore Speranzon), VERDUCCI (*PD-IDP*) e Giusy VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 13 voti favorevoli, 5 voti contrari e 1 astenuto.

IN SEDE REDIGENTE

(568) PIRONDINI e altri. – *Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine di lunedì 16 dicembre, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno al disegno di legge in titolo e che le Commissioni affari costituzionali e bilancio non hanno ancora reso il parere sul testo del disegno di legge in esame. Avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, e che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato, che va ad aggiungersi a quello già presentato la scorsa settimana dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni esposte nello schema di parere alternativo testé annunciato.

Premette innanzitutto di avere apprezzato il lavoro fatto dalla maggioranza, tradottosi nell'inserimento, nello schema di parere proposto dai

relatori, sia di osservazioni che di condizioni, alcune delle quali condivisibili anche nel merito.

Il motivo politico per cui il Gruppo del Partito democratico non può votare favorevolmente sullo schema proposto dai relatori consiste nel fatto che il loro parere, nonostante le numerose condizioni e osservazioni, è comunque favorevole, mentre il suo Gruppo ritiene che su un testo come quello che è stato trasmesso alle Camere non possa essere espresso che un parere contrario.

In primo luogo per una questione di metodo, ossia per la tempistica impressa dal Governo all'esame dello schema e, in particolare, per il ritardo con il quale sono giunti alle Camere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Il parere dovrebbe poi essere contrario per le numerose criticità che affliggono il nuovo codice dei contratti pubblici, a partire dal contenuto del nuovo Allegato I.01 sui contratti collettivi e, in particolare, dalla presunzione di equivalenza, che può determinare effetti di *dumping* contrattuale e di indebolimento delle tutele dei lavoratori.

Si esprime poi criticamente sulle modifiche apportate dallo schema in esame alla disciplina delle clausole sociali e a quella della revisione prezzi e del *rating* d'impresa e lamenta una mancanza di attenzione per il tema fondamentale della trasparenza, nonché per il ruolo dell'ANAC.

Osserva, in sintesi, che il provvedimento in esame, invece che correggere il contenuto del codice dei contratti pubblici, lo ha peggiorato, e ribadisce dunque il voto contrario.

Il senatore NAVE (M5S) si complimenta con i relatori per il metodo seguito nell'esame dell'atto e, in particolare, per la decisione di inserire all'interno dello schema di parere proposto alla Commissione non solo osservazioni, ma anche condizioni. Ritenuto che alcune di tali condizioni siano condivisibili nel merito, mentre altre non lo siano, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori, che risulta approvato, con conseguente preclusione degli schemi di pareri alternativi presentati, rispettivamente, dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni e dai senatori Basso, Irto e Fina.

IN SEDE REFERENTE

(29) MIRABELLI e altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – *Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) GASPARRI e PAROLI. – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) *OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) *DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) *Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) *Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisite le precedenti fasi di esame svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato, adottato come testo base.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, evidenziando che essi sono volti a promuovere e rafforzare la sostenibilità ambientale, garantendo un uso responsabile del territorio e delle risorse ambientali, attraverso l'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2030, contrastando i rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e prevedendo l'adozione di protocolli energetico-ambientali per assicurare la sostenibilità degli interventi.

La senatrice SIRONI (*M5S*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, sottolinea che qualsiasi discorso sulla rigenerazione urbana deve necessariamente partire dal divieto di consumo di nuovo suolo, che è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile, essendo necessari tempi lunghissimi per ricostituirla.

Una volta vietato il consumo di nuovo suolo, la rigenerazione urbana diventa l'unica modalità per intervenire. Per tale motivo ritiene non condivisibile il principio di premialità, specie con riferimento all'ampliamento delle superfici, in quanto esso comporta inevitabilmente il consumo di nuovo suolo.

Si esprime inoltre in maniera assai critica sul modo in cui il Parlamento sta affrontando il tema della gestione del territorio, con una molteplicità di provvedimenti privi di visione e non coordinati tra di loro, come accade tra il testo unificato in esame e il cosiddetto disegno di legge «salva Milano», già approvato dalla Camera dei deputati e giunto ora all'esame dell'8^a Commissione del Senato, che, a suo avviso, presentano profili di sovrapposizione.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) dichiara di non essere soddisfatto dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, in quanto esso non rispecchia il contenuto degli otto disegni di legge abbinati, e, in particolare, dei due disegni di legge presentati dal suo Gruppo, e non risolve le criticità segnalate dagli auditi nel corso delle audizioni che, infatti, sono state riproposte anche nel supplemento di audizioni disposto dal Presidente a seguito dell'adozione del testo.

Per tale motivo, il Partito democratico ha deciso di presentare un numero significativo di emendamenti.

Quelli riferiti all'articolo 1 sono innanzitutto volti ad ampliare l'orizzonte di ciò che si intende per rigenerazione urbana, anche alla luce di quello che avviene negli altri Paesi europei.

Si sofferma sull'emendamento 1.1 che, oltre a integrare l'articolo 1 con il riferimento a tutte le disposizioni costituzionali che attengono al benessere del cittadino, introduce un irrinunciabile riferimento alla ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, perché non si può ragionare di spazi pubblici senza tenere conto dell'esigenza di garantire la mobilità e l'accessibilità per tutti.

Segnala poi l'emendamento 1.7, evidenziando la necessità di definire i principi fondamentali della materia e di individuare i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali e le risorse, in quanto, in una materia di legislazione concorrente, è necessario individuare il quadro nazionale, onde evitare che, come già sta accadendo, le leggi regionali vadano tutte in direzioni diverse.

Ricorda infine le proposte emendative volte a dare risposte a quelle zone, in particolare le periferie delle grandi aree urbane, che soffrono a causa della rarefazione dei processi economici e del degrado che ne deriva.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) afferma che gli emendamenti del suo Gruppo sono volti a rafforzare le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato, riprendendo alcuni contenuti del disegno di legge n. 1122, a sua prima firma.

Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 1.11, che introduce il riferimento alla legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, per poi passare all'emendamento 1.59, che introduce tra gli obiettivi del disegno di legge quello di favorire la diffusione di nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo del suolo, ritenendo, al contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Sironi, che meccanismi di premialità possano invece trovare una giusta collocazione nel contesto della rigenerazione urbana.

Dopo avere illustrato l'emendamento 1.61, che affronta i temi della riduzione delle disuguaglianze sociali e del superamento delle condizioni di emarginazione, degrado e fragilità sociale, conclude con la proposta 1.83, in materia di promozione dei patti territoriali e dei contratti di quartiere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1309) Deputato MATTIA e altri. – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il PRESIDENTE propone di fissare a mercoledì 8 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226**

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » (di seguito il « Codice »);

l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;

visto il parere della Conferenza unificata,

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si

esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) inserire nel Codice un nuovo articolo 36-*bis* recante norme procedurali e processuali in tema di accesso per gli appalti dei settori speciali, volto a prevedere che: « Agli appalti dei settori speciali, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ». La disciplina contenuta nel Codice non appare infatti adeguata alle specificità degli appalti nei settori speciali. Le previsioni attuali, in assenza di parametri prestabiliti, rendono arduo il bilanciamento tra principio della riservatezza, del segreto industriale/commerciale e della trasparenza in mercati notoriamente chiusi e caratterizzati da acquisti ripetitivi, con elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza; si renderebbe pertanto opportuno mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d'appalto, stabilendo la non applicabilità dell'accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell'accesso motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica;

b) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;

c) modificare inoltre l'articolo 60 del Codice, disciplinando per gli appalti di lavori nei settori speciali una alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II 2-*bis*. In particolare, contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli

anni 2021-2022. Pertanto, all'articolo 16, comma 1, lettera c), dello schema in esame, al punto 1) dopo le parole: « individuati ai sensi del comma 4 » aggiungere le seguenti: « in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezzari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezzari o indici settoriali. »;

d) attualmente nessun testo normativo o regolamentare disciplina esplicitamente le modalità di attestazione « in proprio » dei consorzi stabili. Ed allora s'impone la necessità di specificare meglio quanto già previsto dall'articolo 67 del Codice e dall'Allegato II.12, ovvero che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, essendo l'equiparazione dei consorzi stabili a tali similari forme di aggregazione, quanto a loro natura, da sempre condivisa, ragionevole e giusta. Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti, i quali inciderebbero pesantemente sulla stessa sopravvivenza della più parte di tali aggregazioni, si propone l'introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l'attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Trattasi di soluzione (i.e. regime transitorio), già adottata dalla legge Merloni e riproposta dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nella sua originaria formulazione), che si reputa necessaria al fine di gestire in maniera ordinata e non eccessivamente penalizzante per i consorzi la transizione da un regime qualificatorio all'altro. È da escludere la modalità di qualificazione mediante contratto di avvalimento, che sarebbe altrimenti destinata a diventare la modalità operativa prevalente, se non esclusiva, di partecipazione dei consorzi stabili alle pubbliche gare. Difatti, in tal caso, il consorzio si troverebbe nella situazione di dover mediare accordi direttamente possibili tra le singole consorziate, a prescindere dalla comune partecipazione all'ente collettivo e tale modalità di partecipazione alla gara di fatto espellerebbe i consorzi stabili dal mercato degli appalti pubblici, per la loro inutilità. Pertanto si riformuli come segue l'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera b): (i) al punto 1), dopo le parole: « sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio » aggiungere le seguenti: « ai sensi del successivo comma 5 »; (ii) al punto 2), inserire le parole: « nonché, per i primi cinque anni dalla costituzione, ovvero per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente norma per quelli già costituiti » prima delle parole: « sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate »; sopprimere le parole: « designate per l'esecuzione delle prestazioni » ed aggiungere, infine, le parole: « ai sensi del successivo comma 8 »; (iii) sopprimere il punto 3);

e) in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall'articolo 23 dello schema in esame all'articolo 98, comma 3, lettera c), del Codice, che recita « compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale », lasciando immutato il testo originario, nonché far valere, in generale, come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, accompagnato da un obbligo di motivazione robusto e puntuale;

f) l'articolo 32 dello schema in esame modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudo, proprio dei settori ordinari, estendendolo anche ai settori speciali. La relazione illustrativa giustifica la previsione in quanto da un lato farebbe salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, ma soprattutto garantirebbe uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard. Inoltre, data la natura fortemente specialistica delle attività svolte in molti settori speciali, risulta difficile prefigurare la disponibilità di profili professionali idonei – qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto – nell'ambito della pubblica amministrazione con l'effetto sostanziale per cui la norma resterebbe priva di certezza giuridica applicativa. Inoltre, stanti le notevoli difficoltà applicative della disciplina prevista dal Codice agli articoli 41 (Livelli e contenuti della progettazione), 42 (Verifica della progettazione), 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) e 46 (Concorsi di progettazione) in materia di progettazione rispetto alle stringenti tempistiche di esecuzione dei lavori di connessione della clientela al pubblico servizio elettrico dettate da ARERA, si propone di fornire una norma interpretativa che chiarisca la disciplina applicabile agli accordi quadro e agli accordi esecutivi, tenuto conto che la prevalenza dei singoli interventi eseguiti per le attività di realizzazione o di manutenzione di nuove linee elettriche ha valore sensibilmente inferiore alla soglia comunitaria. Sempre con la finalità di efficientamento evitando impatti sulla tempistica di gestione/esecuzione dei contratti di appalto, è necessario prevedere per le imprese operanti nei settori speciali la facoltà e non l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico anche nel caso di lavori diversi dalle opere pubbliche come, ad esempio, quelli tipici del mercato elettrico che consistono in interventi di realizzazione o di manutenzione anche straordinaria di nuove linee elettriche. All'articolo 32 apportare pertanto le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), che modifica il comma 4, lettera b), dopo le parole: « 151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre collaudatori » sopprimere le seguenti: « di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche ». Inoltre, all'articolo 116 del Codice, apportare le seguenti modificazioni: (i) al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: « Per le imprese operanti nei settori speciali, il collaudo finale di nuove opere o la verifica di conformità di servizi andrà effettuato per i contratti il cui valore, avuto riguardo al singolo contratto

attuativo e non all'accordo quadro, sia superiore alla soglia comunitaria. Il collaudo o la verifica di conformità che sarà effettuato a campione, deve essere completato non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità individuati dalla stazione appaltante, per i quali il termine può essere elevato sino a diciotto mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per tutte le altre tipologie di contratto è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara il collaudo o la verifica di conformità»; (ii) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: « Nelle imprese operanti nei settori esclusi, la nomina del o dei collaudatori verrà effettuata dalla stazione appaltante individuando proprio personale dipendente o soggetto terzo incaricato dallo stesso, iscritto ad un albo professionale »; (iii) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: « Per le imprese operanti nei settori esclusi, con riferimento ai contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata a campione dal RUP oppure può essere sostituita dai controlli di qualità previsti dalla stazione appaltante »;

g) con riferimento all'articolo 33 dello schema in esame, sopprimere le modifiche apportate dalla lettera e) al comma 20 dell'articolo 119 del Codice, confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sopprimere le modifiche previste dall'articolo 81, comma 1, lettera e), dello schema in esame, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

h) con riferimento all'articolo 39 dello schema in esame, considerato che gli appalti dei settori speciali si caratterizzano per un minore livello di contenzioso ed una notevole numerosità di appalti, sarebbe importante considerare queste caratteristiche al fine di rendere il meccanismo gestibile e applicato agli appalti maggiormente rilevanti, rivedendo l'estensione anche ai settori speciali della disciplina del collegio consultivo tecnico, rendendo l'applicazione dell'istituto facoltativa, alla luce della notevole complessità applicativa e operativa che tale applicazione comporta e della necessità di garantire tempistiche di mercato coerenti con la piena apertura concorrenziale dei settori in cui molte imprese pubbliche operano, o, in subordine al comma 1, lettera a), del suddetto articolo 39, dopo le parole: « gli articoli da 215 a 219. » aggiungere le seguenti: « Per le imprese pubbliche e gli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi le soglie per l'applicazione della disciplina del collegio consultivo tecnico sono fissate in 25 milioni di euro per i contratti di appalto di lavori e in 15 milioni di euro per i contratti di appalto di forniture e servizi. »;

i) le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 39, comma 1, dello schema in esame prevedono l'estensione ai settori speciali della di-

disciplina delle garanzie (provvisoria e definitiva) valida per i settori ordinari di cui agli articoli 106 e 117 con applicazione dei relativi schemi tipo (articolo 117, comma 2). Tale nuova previsione introduce l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di utilizzare gli schemi di garanzia di cui al D.M. MISE n. 193 del 2022. Il riferimento a questi ultimi introduce vincoli alla libertà negoziale e alla tutela dell'effettività delle ragioni di credito delle stazioni appaltanti. Inoltre, la normativa prevista per i settori ordinari (e che vorrebbe estendersi anche ai settori speciali), prevede che l'eleggibilità dei garanti non sia collegata a requisiti di *rating* e ciò espone le stazioni appaltanti dei settori speciali a rischi connessi all'onorabilità dei garanti aumentando i rischi di esecuzione. Pertanto, all'articolo 39, comma 1, dello schema in esame apportare seguenti modificazioni: al punto 1), dopo le parole: « l'articolo 106 » aggiungere le seguenti: « con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi »; al punto 2), dopo le parole: « 116, 117 » aggiungere le seguenti: « con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi », inoltre, dopo la parola: « 125 » aggiungere le seguenti: « con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi ». In subordine, qualora si dovesse ritenere necessario il richiamo dell'articolo 116 anche ai settori speciali si propone una modifica dello stesso per i suddetti settori, ciò al fine di introdurre una semplificazione della fase di collaudo e di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare tale fase per le opere e per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, consentendo al concessionario maggiore libertà ed efficienza nell'organizzazione del lavoro anche di collaudo;

l) modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata. Tale giustificazione deve comprendere: *(a)* la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi da produttori dell'Unione europea; *(b)* la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi previsti dalla documentazione di gara; *(c)* il rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi e organizzativi, comprovato da adeguate certificazioni, quali ISO 9001 o altre equivalenti; *(d)* la corrispondenza tra il prezzo offerto e quelli usualmente praticati nel mercato degli appalti comunitari; *(e)* la verifica che i costi relativi ai fattori produttivi siano omogenei rispetto a quelli sostenuti dalle imprese operanti nell'Unione europea, tenendo conto di elementi quali la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto degli standard occupazionali e retributivi;

m) il disposto del comma 4 del nuovo articolo 193, come modificato dall'articolo 48 dello schema in esame, potrebbe comportare un indiscusso vantaggio per i proponenti potenziali, che, vedendosi già pubblicata sul sito della PA una proposta di progetto, potrebbero avere a di-

sposizione numerose informazioni (talvolta anche sensibili e/o progettualmente ed economicamente rilevanti) al fine di poter presentare una loro proposta anche migliorativa. Pertanto, sarebbe opportuno che la norma chiarisse che sul portale Amministrazione trasparente della PA siano pubblicate informazioni minime delle proposte come oggetto e/o i fabbisogni della PA a cui le stesse rispondono. Diversamente da quanto previsto dal nuovo comma 12, attribuire il diritto di prelazione al solo promotore e non anche al proponente, in modo che di tale beneficio possa giovare unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si fa carico dell'idea progettuale e dei connessi rilevanti costi; inoltre, il comma 6 prevede la facoltà per la PA di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge n. 241 del 1990 per valutare la fattibilità della proposta. Tale circostanza, ad oggi non prevista, andrebbe ad appesantire enormemente il processo attuale applicabile alle proposte di PF, pertanto, sarebbe necessario circoscrivere l'applicabilità di tale facoltà ai progetti di particolare complessità. Per quanto sopra si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 48, comma 1, là dove modifica l'articolo 193, comma 4, sostituendo le parole: « Le proposte di cui al comma 3 » con le seguenti: « Con riferimento alle proposte di cui al comma 3, l'oggetto delle stesse e/o i fabbisogni cui rispondono » e al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: « Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 », aggiungere le seguenti: « in caso di progetti di particolare complessità »;

n) nell'allegato I.01, introdotto dagli articoli 1 e 63 dello schema in esame, sopprimere gli articoli 4 e 5 e modificare l'articolo 3 prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti « congiuntamente » dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso « a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa ». Infine, all'articolo 2 dell'allegato I.01, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

o) con riferimento all'articolo 76 dello schema in esame, relativamente all'Allegato II.2-bis, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 5, prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione; all'articolo 8, modificare il comma 1, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

p) l'articolo 81 dello schema in esame reca modifiche all'Allegato II.12, articolo 18, comma 15, in seno al quale dovrebbe chiarirsi che per requisiti maturati in proprio, sul piano della capacità tecnico-profes-

sionale occorrente ai fini della qualificazione, si intendono anche quelli derivanti da appalti aggiudicati al consorzio stabile ed eseguiti per il tramite delle proprie consorziate (così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane), avendo svolto il consorzio, per tali contratti, il ruolo d'appaltatore e contraente, presiedendo alla conduzione tecnica ed alla gestione dell'appalto. Infine, onde dar corso ad una transizione ordinata al nuovo regime e non penalizzare eccessivamente i consorzi, sarebbe opportuno poi prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate. Integrare pertanto la modifica all'articolo 18 di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *d*), dello schema in esame, aggiungendo alla integrazione del comma 15 la integrazione del comma 17 con l'aggiunta delle seguenti parole: « I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni »,

e le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice – ai sensi del quale « non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti » – sopprimendo la parola « prevalenti », che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare « paura della firma » e « burocrazia difensiva » e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua « prevalenza » (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;

2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti *in house* e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti *in house*;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;

4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente speciali-

stiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;

5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;

6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni « il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente »;

7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;

8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-bis, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale: « La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A. »;

9) all'articolo 5 dello schema in esame – che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici – valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-bis) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-bis, che preveda che: « Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attra-

verso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000 », mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di *e-procurement* anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;

10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;

11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione « Amministrazione trasparente » del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: « decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 » le seguenti: « , nel rispetto delle esclusioni ivi previste »;

12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera *a*), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere – in ragione dell'oggetto dell'appalto – ai fini della determinazione del costo dei pro-

dotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezzi speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT;

14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera *i*), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: « nel rispetto dei seguenti criteri » fino alla fine;

16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);

17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM n. 244 del 2019, allegato 2, che regola la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;

18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: « eventuale ». Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi ri-

schierebbe di creare pericolose incertezze per un agile *iter* della progettazione e dei successivi lavori di realizzazione dell'opera;

19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: «La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente – da 2 a 4 milioni di euro – la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;

21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;

22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-*bis* con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;

24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi

quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, « la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici ». L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIB e III (es. impiantabili salvavita);

26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: « , con indice base quello della data di presentazione dell'offerta », nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: « 4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in

anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta »;

27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), capoverso *2-bis*), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: « possono », ovunque ricorra, con la seguente: « devono »;

30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: « *a*) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole: "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate" »;

31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive in contrasto con il *favor* della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appaltanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecu-

zione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione « alternativi ». Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubbiamente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera *e*) con la seguente: « *e*) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: “dagli articoli da 146 a 152” sono inserite le seguenti: “, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*) dell'Allegato I.1.” »; (2) dopo la lettera *e*) inserire la seguente: « *e-bis*) al comma 17, il secondo periodo è soppresso »;

32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera *c*), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: « leale collaborazione » le seguenti: « e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate. »;

33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 99 del Codice dall'articolo 24 dello schema in esame, recita: « e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo ». In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-*bis* come segue: « Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche

con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1 »;

34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;

35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di *governance*, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;

36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente « anche attraverso posta elettronica certificata »;

37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita « in tutte le fasi » mediante ricorso a piattaforme DLT. Tale precisazione appare fuorviante, considerato che la garanzia viene emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con l'*upload* della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: « L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia » le seguenti: « verificabile tramite sito *internet* dell'emittente o »;

38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, antepoendo alla lettera a) una lettera *0a*), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: « Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-*bis*, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento. »;

40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;

41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEPV;

42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-*bis*, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: « al 20 per cento »,

ovunque ricorrano, con le seguenti: « al 30 per cento » e sostituendo le parole: « piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 » con le seguenti: « micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 »;

44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle « prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari », già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle « società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo », in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da operatori economici in favore di soggetti aggiudicatari appartenenti al medesimo gruppo societario, non si configurino quale subappalto;

45) valuti il Governo – rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato – di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: « ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura »;

46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al

fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera *b*), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;

48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice – in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza – inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: « 4-*bis*. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-*ter*. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-*quater*. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni. »;

49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare « binari morti » o necessità di improbabili varianti;

51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata;

52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: « Qualsiasi offerta pre-

sentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture » le seguenti: « o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture »;

53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-*bis*, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-*bis* dell'articolo 175;

54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4; di prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari « senza gara » operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;

57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso articolo 226-*bis*, comma 1, alinea, dopo le parole: « n. 400, » le seguenti: « previa intesa in Conferenza unificata »;

58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorparabili;

59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le « amministrazioni aggiudicatrici » – e non più genericamente, le « stazioni appaltanti » – possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « stazioni appaltanti » con le seguenti: « amministrazioni aggiudicatrici » e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono considerate imprese pubbliche le società *in house* operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo »;

61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di eliminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;

62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame – che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 – nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;

63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo « zero » di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice

per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del « ritardo » sia imputato alla stazione appaltante;

64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera *b*), dell'Allegato I.7 del Codice, attualizzando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un *range* compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di « terzietà » e « imparzialità » rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;

66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;

67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio – non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo – a favore degli organismi di « tipo A » di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni – , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: « 20 milioni di euro, » con le seguenti: « 50 milioni di euro, », nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: « e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del codice »;

68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-*bis*. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-*bis*: (i) precisare che il principio secondo il quale: « Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea » non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-*bis* alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-*bis* che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;

69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-*bis*, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-*bis*, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della « revisione prezzi » di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-*bis* del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

72) per gli stessi motivi di cui all’osservazione n. 30, all’articolo 78, comma 1, dopo la lettera *e*), si valuti di inserire la seguente lettera: «*e-bis*) all’articolo 13 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente lettera: “*e-bis*) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate.” »;

73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l’ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All’articolo 78, comma 1, lettera *f*), dello schema in esame, che modifica l’Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso «*Articolo 13-bis* » con il seguente: «*Articolo 13-bis* (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l’ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: *a*) monitora l’attività di committenza svolta ai sensi dell’articolo 62, commi 9 e 10; *b*) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza; *c*) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico – privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; *d*) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; *e*) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente. »;

74) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera *a*), la seguente: «*a-bis*) all’articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “*5-bis*. Lo stato di efficacia dell’attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. *5-ter*. Nel caso in cui l’operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell’inadempimento, dispone la sospensione dell’efficacia dell’attestazione dandone comunicazione all’ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l’operatore economico provveda al paga-

mento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico." »;

75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera *g*), la seguente: « *g-bis*) in caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera *f*), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: « Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo »;

77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: *a*) all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: « a soggetti » con le seguenti: « ad archeologi »; *b*) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera *i*), inserire la seguente: « *i-bis*) il disciplinare descrittivo e prestazionale; »; *c*) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. »; al comma 2, dopo le parole: « è redatta da archeologi » inserire le seguenti: « di I fascia ai sensi del DM n. 244 del 2019 »; sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo

archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*. In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera *l)* prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive. » E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: « *9-bis*. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera *b)*, l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)*. Il quadro economico di cui alla lettera *g)* dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera. »;

78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 – Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconfiribilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera *e)* con la seguente: « *e)* avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza »;

79) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 – Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire dopo le parole: « membri del collegio » la seguente: « esclusivamente »;

80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 – Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera *c)* le seguenti parole: « con riferimento al presidente del collegio »;

81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 – Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: « Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni », in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La 8^a Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici » di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto. 226),

premesso che:

a) l'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge « Delega al Governo in materia di contratti pubblici » prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, « con la stessa procedura » e nel « rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega »;

b) l'*iter* procedurale prevede, poi, ai sensi della medesima legge delega, una scansione temporale ben precisa per l'adozione dei decreti legislativi correttivi;

c) secondo la lettera di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, i decreti legislativi sono adottati « previa acquisizione » del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Solo « successivamente » all'acquisizione di tali pareri gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;

d) lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere in data 7 novembre, senza la preventiva acquisizione dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tale evenienza è stata comunicata nel corso della seduta del 25 novembre della Commissione ambiente, durante la quale i deputati sono stati informati che « la richiesta di parere sull'atto non è corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato. » Tali pareri risultano essere stati trasmessi alle Camere solo in data 5 dicembre 2024;

e) stando a quanto previsto dalla lettera della legge delega, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo, con conseguente avvio della decorrenza del termine di trenta giorni per l'espressione del parere, sarebbe dovuta avvenire non in data 7 novembre, ma solo « successivamente » all'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

f) in questa occasione, invece, il Governo, allo scopo di accelerare i tempi di emanazione del testo in esame, ha proceduto « contestualmente » all'invio dello schema di decreto legislativo alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, dimezzando di fatto i termini previsti per l'espressione dei pareri e in violazione di quanto disposto dalla legge delega;

g) anche il Consiglio di Stato ha espresso rilievi molto critici riguardanti il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega per l'adozione dei decreti correttivi, segnalando il rischio, potenzialmente rilevante, di un eventuale sindacato di legittimità formale;

h) entrando nel merito delle modifiche al testo vigente, lo schema in esame, agli articoli 1 e 63, introduce l'allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del codice, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. Inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 81, comma 1, lettera d), modifica l'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice (avente ad oggetto il « sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori ») eliminando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

i) si tratta di modifiche che violano i principi e criteri direttivi della legge delega n. 78/2022 che non prevede né la possibilità per l'operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né domanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti, la cui disciplina è peraltro esaustivamente dettagliata con l'articolo 3 dell'allegato I.01.

l) va evidenziato, infatti, che all'articolo 3 dell'Allegato I.01 si introduce una « presunzione di equivalenza » tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (sottinteso « comparativamente più rappresentative ») con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese;

m) la presunzione di equivalenza, così come disciplinata nella norma in esame, finisce, concretamente, per legittimare forme di concor-

renza tra imprese che, a ragione del loro diverso inquadramento previdenziale (conseguente alla loro diversa dimensione o natura giuridica, come accade, ad esempio, per le imprese industriali rispetto a quelle del settore dell'artigianato) sostengono costi del lavoro diversi e non comparabili tra loro. Dunque, l'effetto di questa norma, in sostanza, è quello di rendere « lecito » un elemento di « distorsione » della libera concorrenza tra imprese che finisce altresì per non garantire le « stesse tutele » ai dipendenti che, ad esempio, non sarebbero assistiti dallo stesso sistema di ammortizzatori sociali. Si introducono quindi effetti di « dumping » e di « ribasso di fatto mascherato » rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante.

n) inoltre, il nuovo allegato I.01, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a « fare il CCNL », introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività) e poi il principio della « dimensione » e della « natura giuridica dell'impresa ». Questo sia per identificare il CCNL da applicare, sia per verificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;

o) in questo caso, i rischi sono molteplici: l'ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per « valutare la stretta connessione » all'attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell'appalto è prima di tutto dato dal perimetro del medesimo che contempli in modo « stretto » l'attività oggetto dell'appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresentatività comparata dei firmatari;

p) per prima cosa, quindi, si contesta il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l'attività economica dell'impresa (e per cui l'impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l'oggetto dell'appalto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di lavori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43). Codici Ateco che, si ricorda, (così come il riferimento alla dimensione e alla natura giuridica dell'impresa) non sono mai stati contemplati come indicatori nella stessa legge n. 78 del 2022 rispetto al criterio di delega che indica chiaramente che è l'oggetto dell'appalto che fa il CCNL e non l'impresa;

q) altrettanta preoccupazione desta l'articolo 2 dell'allegato I.01, che individua i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si rileva, in primo luogo, che tale individuazione non è anch'essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, che i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;

r) tra questi criteri vi sono la composizione numerica degli associati, la presenza nelle diverse categorie, l'ampiezza e diffusione territo-

riale, la formazione e la stipula di contratti collettivi, la presenza di rappresentanti all'interno del CNEL;

s) con riferimento al criterio del numero complessivo delle imprese associate, si osserva che, allo stato non esiste un meccanismo generalizzato ed omogeneo di rilevazione di tale criterio che possa garantire che il relativo dato abbia carattere di obiettività e verificabilità per tutti i settori produttivi e le diverse forme di impresa, ai fini dell'individuazione degli agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi; Quanto al criterio della diffusione territoriale delle associazioni di rappresentanza, con riferimento al numero delle sedi della singola organizzazione datoriale, si osserva che si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere alcun lavoratore o imprenditore associato. Da ultimo, va sottolineato come altrettanto critico e fuorviante può risultare il parametro costituito dal numero di CCNL sottoscritti, così pure la presenza di rappresentanti all'interno del CNEL, non è indicativa di rappresentanza certa;

t) nello schema in esame vengono, quindi, introdotte una serie di norme che, in buona sostanza, finiscono per ridimensionare il ruolo della contrattazione collettiva posta in essere da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi, contrattazione che invece, in base alle disposizioni della legge delega approvata dal Parlamento (cfr. articolo 1, comma 2, lettera h) n. 2) dovrebbero costituire il principale riferimento per individuare, appunto, quale contratto collettivo vada applicato da parte delle imprese che partecipano ad appalti pubblici;

u) tali criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali che, sia pure nell'articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione durante l'esame in commissione, e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita e di un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali « comparativamente più rappresentative ». Si ritiene pertanto fondamentale espungere dal testo le norme che intervengono sull'individuazione del contratto più rappresentativo, mantenendo la versione vigente dell'articolo 11 e sopprimendo l'Allegato I.01;

v) altrettanto critico risulta il disposto dell'articolo 4 dell'Allegato I.01 che disciplina l'ipotesi di un operatore economico che applica un contratto collettivo « diverso » da quelli sottoscritti da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi quando: a) il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua delle voci individuate al comma 2 dell'articolo 4 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando b) gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 (13 parametri), che attengono alle tutele normative, sono « marginali »;

z) in primo luogo, una valutazione sugli scostamenti rispetto ai parametri normativi comporta una complessità e presuppone una cono-

scenza tecnica certamente non comuni, esponendo pertanto tale valutazione al concreto rischio che prevalgano aspetti di natura puramente formale piuttosto che sostanziale;

aa) in secondo luogo, va detto che il pur « marginale » scostamento, apertamente ammesso dalla norma in esame, comporta, ancora una volta, un giudizio di valore con apprezzabili margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante;

bb) in ogni caso il « marginale » scostamento, espressamente ammesso dalla legge, significa finire per ammettere una marcata differenza tra le tutele assicurate ai lavoratori che partecipano agli appalti, in aperto contrasto con il principio che il differente contratto collettivo adottato dall'impresa che intende partecipare all'appalto debba garantire le « stesse tutele » di quello indicato dalla stazione appaltante e che, in linea di principio deve essere quello « stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;

cc) non è chiaro poi a chi toccherebbe valutare il grado di « marginalità » (le stazioni appaltanti?) e se lo stesso venga poi definito con uno specifico decreto ministeriale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 4, senza quindi un preventivo confronto con Parlamento e parti sociali magari firmatarie dei CCNL;

dd) al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla stessa legge delega n. 78 del 2022, che ha sempre fatto riferimento ad un principio « rigido » di tutele economiche e normative connesse all'applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come « le medesime », le « stesse » ecc.;

ee) l'articolo 14 dello schema in esame, modifica poi l'articolo 57 riguardo le clausole sociali. La disciplina vigente prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, garantendo stesse tutele anche al personale in subappalto. Inoltre riporta l'obbligo di previsione di meccanismi idonei a realizzare la parità di genere e l'inserimento lavorativo di giovani e persone con disabilità o svantaggiate. Il nuovo articolo inserisce misure « che siano orientate » e non più come obbligo. Inoltre la stabilità occupazionale è rimandata al nuovo articolo 11 in materia di tutele lavoristiche. In tal modo viene chiaramente depotenziata la norma sulle clausole sociali attualmente vigente, di cui si chiede pertanto il mantenimento;

ff) in estrema sintesi, lo schema in esame prevede una inaccettabile riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega 78/2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l'applicazione del medesimo CCNL (e

la « parità » reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Tali modifiche, se approvate, romperebbero l'attuale equilibrio tra tutele reali – assetti contrattuali collettivi – libertà di impresa;

considerato che:

gg) in via generale, uno degli aspetti maggiormente preoccupanti dello schema in esame riguarda l'assenza di interventi volti ad assicurare una maggiore concorrenzialità del mercato, che il vigente Codice ha complessivamente ridotto. Contrariamente alle attese, sono rimaste le soglie molto alte per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, come pure le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento di lavori fino ad oltre cinque milioni senza avvisi pubblici, né è stato introdotto alcun rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;

hh) il correttivo in esame avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per introdurre elementi per accrescere la trasparenza, che senza comportare costi a carico delle amministrazioni in virtù dell'impiego di strumenti digitali, avrebbe consentito di realizzare l'obiettivo di un più ampio accesso al mercato, specie da parte delle piccole e medie imprese, e, conseguentemente, di allargare la platea dei possibili contraenti delle pubbliche amministrazioni, a beneficio della qualità delle prestazioni. Tale criticità non è ancora emersa in tutta la sua portata solo perché negli ultimi mesi le grandi disponibilità legate anche al PNRR hanno comunque soddisfatto l'offerta privata. Via via che questo elemento verrà meno, anche in ragione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, il problema si presenterà in modo decisivo;

ii) in tal senso, quindi lo schema in esame avrebbe dovuto prevedere, in materia di « affidamenti sottosoglia », che nelle procedure di affidamento venga garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi « sottosoglia », prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel « sottosoglia » e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;

ll) in particolare, adeguati presidi di trasparenza dovrebbero essere assicurati nell'ambito degli affidamenti *in house*, in relazione ai quali dovrebbe essere almeno introdotto l'obbligo di motivazione rafforzata, che è attualmente previsto soltanto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

mm) tra gli aspetti maggiormente critici vi è la mancata previsione di interventi di aggiustamento del Codice vigente in tema di:

1) aggiudicazione dell'appalto per singoli lotti che nella formulazione dell'articolo 14 va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea, laddove prevede che ai lotti in questione non si applichi il Codice. Risulta evidente, invece, che agli affidamenti in questione andrebbe applicato il regime previsto per gli affidamenti sottosoglia, in ragione del relativo valore, anziché disporre la totale esclusione dall'ambito di applicazione del Codice;

2) suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi degli appalti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l'obbligo di motivare la scelta di accorpate più appalti in un'unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. Occorrerebbe quindi rafforzare tale l'obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di invio all'ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;

3) rafforzamento dell'istituto del conflitto d'interessi, in ragione del contenuto molto generico dell'articolo 16 del Codice e che pone un onere probatorio molto gravoso a carico di chi invoca il conflitto;

4) categorie di opere prevalenti e/o scorporabili;

5) requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione;

6) la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione contrattuale per le quali permane l'incertezza in merito a cosa accade in caso di mancata qualificazione per l'esecuzione. A tal proposito non risulta risolta la questione relativa alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione. Sul punto, non si può contare solo sull'intervento di ANAC, che ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025, affinché le stesse possano procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, *stage* linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Occorre infatti individuare una soluzione strutturale che sia funzionale alle scuole per organizzare regolarmente e senza impedimenti i viaggi di istruzione;

7) poteri di vigilanza e sanzionatori di ANAC per quanto attiene specificamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

8) le clausole di esclusione che necessitano di un coordinamento tra il principio di tassatività delle cause di esclusione definite dal Codice e l'esistenza di ulteriori norme, contenute in diversi testi normativi, che recano obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente;

9) individuazione del « titolare effettivo » delle imprese che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, peraltro confermate da recenti fatti di cronaca, ma anche al fine di prevenire casi di offerte combinate o altri fenomeni di alterazione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funzionamento del mercato;

10) mancato coordinamento 94, 95 e 98 del Codice in tema di illecito professionale grave;

11) sistema di qualificazione SOA;

12) applicabilità del soccorso istruttorio,

rilevato che:

nn) diversi interventi normativi previsti nello schema di decreto correttivo in esame sembrano andare in una direzione diametralmente opposta a quella indicata e attesa dagli operatori del settore, introducendo nel Codice dei contratti pubblici ulteriori elementi problematici, rispetto ai quali si evidenzia la necessità di profondi cambiamenti;

pp) la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi rappresenta una delle principali linee di intervento del decreto in esame. L'articolo 16, interviene infatti sulla disciplina della revisione dei prezzi, prevedendo che questa operi solo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Tale modifica sterilizza, di fatto, l'efficacia di tale istituto in contrasto con principio alla conservazione dell'equilibrio contrattuale originario (articolo 9), nonché con quello del risultato, di cui all'articolo 1 del codice; Il testo avrebbe dovuto chiarire, invece, che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale. Andrebbe poi operata una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari e di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, al fine di tutelare l'equilibrio economico delle imprese e salvaguardare la qualità del servizio pubblico;

qq) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 3 dello schema in esame, in tema di modalità di stipula del contratto di appalto,

al fine di ridurre da 35 a 30 giorni il periodo del cosiddetto *stand still* per la stipula del contratto, si evidenzia che a fronte di una modesta riduzione del termine procedurale (cinque giorni su trentacinque), l'intervento appare estraneo alla *milestone* m1c1-84 *bis* che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione. Inoltre, la coincidenza di tale innovazione con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione rischia di determinare un'eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente *vulnus* dell'articolo 24 della costituzione e della direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2007, per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

rr) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 5, in tema di affidamenti *in house* si registra un preoccupante arretramento rispetto al previgente Codice, con particolare riguardo alla tutela e alla vigilanza del mercato. La soppressione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, precedentemente previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto venire meno il fondamentale vaglio dell'ANAC sull'effettiva esistenza dei requisiti del *in house*, utile a prevenire eventuali contenziosi fra le parti. Con le ulteriori modifiche introdotte nello schema in esame, si esclude di fatto la possibilità per l'Autorità di utilizzare i dati raccolti in relazione agli affidamenti *in house* per finalità di vigilanza e per perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficacia dei procedimenti;

ss) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 9, in tema di equo compenso si evidenzia una soluzione di solo compromesso. Le formule utilizzate nel correttivo, a partire dal metodo di calcolo, comportano un appiattimento verso il basso e, soprattutto, rischi di applicabilità ai servizi di natura intellettuale (ingegneria e architettura) e alle altre prestazioni intellettuali, dai servizi legali alle consulenze. Altro profilo problematico emerge dalle prospettate previsioni normative concernenti la possibilità di applicare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale; Sul punto occorrerebbe confermare espressamente il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali nell'applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;

tt) in relazione all'articolo 10 dello schema in esame, relativo a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le modifiche introdotte rischiano di generare incertezze in relazione agli appalti interessati dall'adozione della metodologia *Building Information Modelling*, con conseguente necessità di indispensabili chiarimenti applicativi. L'implementazione degli strumenti digitali è infatti limitata e poco coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza. La digitalizzazione, come il *bim*, non risulta pertanto estesa a tutte le fasi del processo

di appalto. infine, mancano indicazioni chiare sull'utilizzo delle piattaforme interoperabili che garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle procedure e dei contratti;

uu) le modifiche introdotte dall'articolo 11, che modificano l'articolo 44, dello schema in esame, relative all'appalto integrato, non modificano la possibilità del ricorso generalizzato all'appalto integrato introdotte nel vigente Codice dei contratti pubblici e non prevede misure per circoscriverne l'utilizzo alle sole ipotesi di effettiva necessità o utilità. Il Codice pertanto continuerà a prevedere un'applicazione generalizzata dell'istituto dell'appalto integrato, con l'unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la componente progettuale è fisiologicamente assente o, comunque, molto ridotta; Le modifiche avrebbero dovuto circoscrivere la possibilità di ricorrere all'appalto integrato ai soli appalti di lavori complessi di cui all'articolo 2 lettera *d)* dell'Allegato I.1 del codice vigente di valore superiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti;

vv) l'articolo 15 dello schema in esame, con riferimento all'accordo quadro, non risolve le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull'applicazione dei contratti quadro e non circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni. Inoltre, non reca alcuna misura tesa ad introdurre maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari in caso di accordi quadro (articolo 59, decreto legislativo n. 36 del 2023); gli operatori economici continuano, quindi, a non avere alcuna certezza sull'attivazione dei contratti attuativi, nonostante gli ingenti impegni assunti in sede di gara (sul piano economico, assicurativo e della qualificazione). A tal fine occorrerebbe invece assicurare, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo; nonché chiarire che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

zz) l'articolo 18 dello schema di decreto correttivo apporta varie modifiche alla disciplina delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 62 del vigente Codice dei contratti pubblici. Tra le criticità di maggior rilievo si segnala quella relativa all'attribuzione di un punteggio premiale alle stazioni appaltanti particolarmente virtuose in merito al tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Al riguardo le criticità applicative possono emergere in caso di affidamenti delegati a stazioni appaltanti qualificate, posto che la data di presentazione delle offerte è legata chiaramente alla fase di affida-

mento (gestita dalla stazione appaltante delegata), mentre la data di stipula attiene alla fase di esecuzione (di competenza della stazione appaltante delegante). In simili casi, dunque, la responsabilità di eventuali comportamenti virtuosi o, soprattutto, dello sfioramento dei tempi massimi previsti potrebbe ricadere tanto su una sola stazione appaltante quanto su entrambe, ma sarebbe comunque difficile da accertare;

aaa) l'articolo 20 dello schema di decreto reca modifiche dell'articolo 67 del codice, in materia di consorzi non necessari e, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili. In tale ambito la disciplina introdotta appare troppo rigida, laddove postula la necessità di ricorso all'avvalimento ordinario, in luogo del meccanismo automatico di cumulo, anche nella ipotesi in cui le imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto posseggano effettivamente i requisiti di qualificazione. Tale soluzione finirebbe per eliminare del tutto il meccanismo di qualificazione cumulativa, per gli appalti aventi ad oggetto lavori, anche nei casi in cui la stessa si rivela giustificata, secondo il meccanismo dell'avvalimento (Consiglio di Stato). Sarebbe stato quindi più opportuno il mantenimento del vigente articolo 20. Questo schema di correttivo non interviene neanche sulla rubrica dell'articolo 67 (« Consorzi non necessari »). Sin dall'entrata in vigore del codice non è stato chiaro il significato di tale dicitura. Se è stata pensata per differenziare i consorzi disciplinati dall'articolo 67 dai consorzi ordinari, sarebbe stata preferibile la formulazione « consorzi non ordinari ». Inoltre, l'articolo 20, comma 1, lettera *c*), dello Schema precisa che per tutte le tipologie di consorzi (non soltanto per i consorzi stabili, quindi) è necessario che i requisiti di ordine generale siano posseduti, oltre che dal consorzio, stesso, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate « che prestano i requisiti ». Quest'ultima previsione, originariamente prevista per i soli consorzi stabili i quali dimostrano il possesso dei requisiti tramite il cosiddetto « cumulo alla rinfusa », non appare applicabile ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, i quali per partecipare alla gara utilizzano requisiti propri, senza che vi sia un « prestito di requisiti », come già previsto anche all'articolo 67, comma 5, del codice. Per evitare dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, chiarito che per i consorzi di cooperative e artigiani l'assenza di cause di esclusione debba sussistere in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, mentre per i consorzi stabili l'assenza di cause di esclusione debba sussistere, oltre che in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, anche in capo alle consorziate che prestano i requisiti (nella forma dell'avvalimento, come lo Schema vorrebbe chiarire con le modifiche da apportare all'articolo 67, comma 2), con un riferimento espresso a tale fattispecie;

bbb) l'articolo 22 introduce nel codice un nuovo articolo 82-*bis*, che conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nei documenti di gara lo schema di accordo di collaborazione plurilaterale. Lo strumento sembra avere l'attitudine ad aggravare l'area degli oneri e degli adempimenti gestionali della fase esecutiva, duplicando, nei suoi stessi

contenuti « tipizzati », istituti e meccanismi già regolati in forma auto-applicativa nel codice. pur non potendo sostituire il contratto o integrarne i contenuti, l'accordo di collaborazione estende oggettivamente gli impegni a carico delle parti, al punto da aumentare la superficie di attrito degli interessi contrapposti. l'esito di tale meccanismo, finisce per condurre, inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di controversia tra le parti. In definitiva, l'oggettiva complessità di elaborazione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell'apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti;

ccc) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 30 dello schema in esame, in materia di reputazione dell'impresa/rating legalità, emergono preoccupanti criticità posto che la qualificazione degli operatori economici, al pari della qualificazione delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei pilastri su cui deve fondarsi l'intero sistema dei contratti pubblici, affinché sia realmente efficiente e capace di premiare i migliori e di generare un valore, sia per il pubblico che per il privato. Si cancella il « rating di legalità » che ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni e si promuove la scomparsa dal casellario ANAC delle indicazioni di reputazione, facendo venir meno uno strumento di informazione ulteriore sulla legalità. I criteri premiali basati sulla *past performance*, legati al riconoscimento del premio di accelerazione e all'aver adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione, non appaiono efficaci e tanto meno coerenti con i principi che governano il sistema di aggiudicazione degli appalti delineato dalla direttiva. In tale contesto, appare indispensabile prevedere una diversa modalità per valorizzare la *past performance*, consistente nell'implementazione di una piattaforma digitale di monitoraggio dei tempi e delle modalità di esecuzione dei contratti di appalto, basata sui dati acquisiti tramite la BDNCP, i cui esiti sarebbero resi disponibili alle stazioni appaltanti con lo scopo di consentire alle stesse di conoscere come il comportamento tenuto dall'operatore economico nella fase esecutiva di precedenti contratti di appalto abbia inciso su tempi e modalità di esecuzione dei contratti medesimi. Queste informazioni potrebbero meglio orientare le stazioni appaltanti contribuendo al miglioramento della qualità degli affidamenti. In assenza di tali previsioni appare evidente, per definizione più soggetti a fenomeni di rischio corruttivo o di favoritismo, a vantaggio di imprese che, spesso, si rivelano meno efficienti di altre presenti sul mercato;

ddd) in materia di « requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti » occorre prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell'edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell'operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e preve-

dere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell'operatore economico. Occorreva, inoltre, prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell'impresa nell'ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC;

eee) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema in esame, relativo all'equivalenza delle tutele in relazione all'istituto del subappalto, emerge un preoccupante depotenziamento della norma del vigente Codice. In particolare, mentre l'articolo 119, comma 12 del Codice, nella formulazione attuale, dispone che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, la nuova previsione normativa contenuta nello schema in esame introduce un ulteriore elemento di flessibilità che consente al subappaltatore di applicare un contratto collettivo diverso da quello applicato dall'appaltatore, purché questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele. La modifica proposta di fatto introduce un fattore di incertezza per le stazioni appaltanti tenute a verificare anche in relazione ai subappaltatori la sussistenza dell'equivalenza delle tutele. Diversamente, la norma attuale, assicurando che in tutta la filiera si applichino i medesimi contratti, appare maggiormente idonea ad evitare che i subappalti possano divenire uno strumento attraverso il quale eludere le garanzie contrattuali. Per tali motivi occorre mantenere il testo vigente. Sempre in materia di subappalto, a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, occorreva introdurre norme volte a prevedere che l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; occorreva in ogni caso prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e ad integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

fff) in relazione all'articolo 34 dello schema in esame, le modifiche introdotte in materia di contratto in corso di esecuzione, relativamente all'emergere di « circostanze impreviste o imprevedibili », rischiano di legittimare prassi, già ampiamente in uso tra gli operatori, di richieste di revisione dei contratti. Sul tema è bene sottolineare che la giurisprudenza europea ha

chiarito, in diverse occasioni, che la valutazione sulla imprevedibilità delle circostanze ai fini della modifica di un contratto in corso d'opera andrebbe effettuata caso per caso dalla stazione appaltante e non si presta a indicazioni normative;

ggg) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 38, in materia penali e premi di accelerazione, si evidenzia che l'obbligo di corresponsione dei premi di accelerazione, senza disciplinare i criteri di riconoscimento degli stessi presenta evidenti criticità applicative. L'omessa previsione di una modalità di quantificazione del premio di accelerazione suscita perplessità, in costanza dell'obbligo di corrispondere il premio (al ricorrere dei presupposti), in quanto lo rende inattuabile. considerato altresì che gli istituti in esame (penali e premi) sono destinati ad essere applicabili anche agli affidamenti diretti, per i quali non esiste una disciplina espressa, appare opportuno procedere, in termini generali, ad una puntuale ricognizione degli istituti applicabili agli affidamenti diretti, intervenendo, a fini di chiarificazione, onde evitare l'insorgere di numerose controversie in sede giurisdizionale;

hhh) in relazione al divieto di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente ai sensi dell'articolo 45 del vigente Codice, si evidenzia che il medesimo articolo 45, eleva il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50 per cento al 100 per cento della retribuzione annua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d'appalto, affidamenti diretti compresi. I dirigenti, pur risultando responsabili di progetto (rup), firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudato per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma). Lo schema in esame non interviene sul punto, laddove sarebbe invece opportuno eliminare tale disparità e prevedere la possibilità per i Dirigenti di percepire, senza alcuna limitazione né per materia, né per tipologia di appalti, né temporale, gli incentivi di che trattasi;

iii) l'articolo 48 dello schema in esame riscrive totalmente la disciplina della finanza di progetto, introducendo una regolamentazione che risulta per alcuni aspetti contraddittoria, di non semplice comprensione e farragosa di criticità applicative. Il complesso delle modifiche introdotte sul *project financing*, così come disciplinato dalla norma attuale, rischia, in alcuni casi, di riconoscere una posizione di vantaggio all'operatore uscente. In particolare, si evidenziano le criticità connesse alla previsione di un diritto di prelazione a favore del proponente, in quanto anticoncorrenziale e disincentivante alla partecipazione di altri soggetti potenzialmente aggiudicatari;

lll) le modifiche introdotte dall'articolo 75 dello schema in esame in materia di esclusione automatica delle offerte anomale non pongono rimedio alla criticità relativa al mancato riferimento ai contratti di forniture, che an-

drebbero ugualmente ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina, nonché al mancato riferimento alla motivazione circa la ritenuta assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto, quale condizione di applicazione di tale istituto;

mmm) l'articolo 85 modifica dello schema in esame modifica l'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 – Modalità di formazione della Cabina di regia, al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR. Riguardo la composizione si ritiene che la stessa debba essere integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro;

nmn) lo schema in esame introduce il comma 15-*bis* che chiarisce, secondo quanto già disposto dall'articolo 108 comma 2, i criteri di aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa: 65 per cento assume la forma di prezzo fisso, il restante 35 per cento può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i calcoli dell'allegato I.13, ma il tetto, per questo punteggio, deve essere nel limite del 30 per cento;

ooo) sarebbe stato inoltre opportuno intervenire per rafforzare la portata dell'articolo 170 per la tutela delle forniture « Made in » negli appalti dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi Terzi. In tal senso andava inserita una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata;

valutato che,

a distanza di poco più di un anno dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti sono emerse in fase di applicazione delle criticità che impongono la necessità di modifiche finalizzate a garantire che gli appalti pubblici rispettino i principi di semplificazione, trasparenza, equità e tutela del lavoro;

le modifiche proposte dallo schema correttivo in esame contribuiscono, invece, ad aggravare i problemi interpretativi, nonché a stravolgere l'equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di semplificazione ed operatività per gli operatori, la qualità delle opere pubbliche, la valorizzazione dei professionisti e il rafforzamento delle stazioni appaltanti e dei presidi istituzionali preposti al controllo di legalità,

esprime parere contrario.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria**176^a Seduta***Presidenza del Presidente*

DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 13,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*), dopo aver ricordato che il provvedimento è calendarizzato oggi in Assemblea, illustra l'articolo 1, commi 1 e 2, che sostituisce il riferimento all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) – soppressa a far data dal 1° marzo 2024 – con quello all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia nell'ambito della composizione della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS, sia nell'ambito della composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Illustra poi il comma 3 del medesimo articolo, che interviene sulla disciplina relativa agli avvisi pubblicati dall'INAIL per l'accesso al Fondo per gli acquisti di macchinari agricoli o forestali innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, stabilendo che negli avvisi devono essere indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Dà indi conto dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, che prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, da definire entro il 31 agosto 2026.

Dopo aver citato l'articolo 2, sull'integrazione salariale in alcuni settori, si sofferma sull'articolo 8, che introduce misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli *ITS Academy*, anche nell'ambito del « Piano Mattei ». A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche con riferimento a percorsi attivati all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.

Avviandosi alla conclusione, menziona l'articolo 8-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, in base al quale l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane permane, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*, non dovendo più confluire in quest'ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente.

Propone conclusivamente l'approvazione di un parere favorevole.

In assenza di interventi in discussione generale, prende quindi la parola per dichiarazione di voto il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), lamentando il carattere eterogeneo e marginale del provvedimento, che raggruppa disposizioni variegata finora prive di spazio in altri veicoli normativi. La disorganicità del testo contribuisce, a suo giudizio, a confermare l'assenza di una visione all'interno della maggioranza. Pur riconoscendo che, durante l'esame in prima lettura, sono state recuperate proposte emendative per sostenere i lavoratori del comparto della moda, deplora lo scarso impatto delle misure e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) stigmatizza la mancanza di investimenti significativi, nonostante la richiesta di aiuto dei lavoratori interessati dal provvedimento. Ciò, sommato ai tagli di spesa disposti dal disegno di legge di bilancio, rappresenta, a suo avviso, una vera e propria catastrofe.

Dopo aver rilevato criticamente le riduzioni del personale ATA, paventa il rischio di un impoverimento delle istituzioni pubbliche, a vantaggio di quelle private, rimarcando invece l'esigenza di investire in innovazione, attraverso maggiori risorse in ricerca e istruzione. In proposito, afferma che si tratta di un problema di cultura politica e non di scarse disponibilità economiche, tenuto conto dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si sofferma indi sul liceo del *made in Italy*, che non ha registrato risultati importanti in quanto poco attrattivo per gli studenti e incapace di formare eccellenze. Al riguardo, richiama i dati relativi all'anno scolastico 2024-2025, lamentando come esso non abbia affatto risposto alle necessità del mercato del lavoro e del sistema educativo.

Dichiara infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore viene posta ai voti e approvata.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, il presidente DE CARLO (*FdI*) dichiara conclusa tale fase procedurale. In qualità di relatore, propone indi l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento non affronta i problemi della giustizia, tra cui menziona anzitutto quelli della magistratura onoraria e di lunghezza dei processi. Mancano infatti a suo avviso gli elementi per valorizzare i giudici di pace e per snellire processi e *iter* amministrativi, la cui eccessiva durata mette peraltro in crisi anche le imprese. Ci si aspettava pertanto un potenziamento della giustizia, mentre il testo mira esclusivamente a ridefinire gli assetti giurisdizionali.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, richiamando le audizioni svolte in 2^a Commissione. Anche a suo avviso non sono ravvisabili, nel testo, argomenti in grado di affrontare i nodi cruciali della giustizia.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore viene posta ai voti e approvata.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore AMIDEI (*FdI*), premettendo che l'articolo 1 disciplina, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale contesto, l'articolo 2 individua i presupposti e le modalità per la deliberazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che può essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Osserva poi che l'articolo 15 prevede la istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, relativa ai territori per i quali sia

stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, la Conferenza permanente è composta da: un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia (presso la Presidenza del Consiglio), del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante della Regione o Provincia autonoma; un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o in assenza di quest'ultimo di altra area naturale protetta, nonché del Comune, territorialmente competenti.

Illustra indi l'articolo 18, che consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo.

Fa notare altresì che l'articolo 19 reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Precisa inoltre che non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati in agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

Si sofferma inoltre sull'articolo 22 in virtù del quale le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, sono sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali, unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dopo aver menzionato l'articolo 23, che riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, dà conto dell'articolo 24, secondo cui nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può applicare il regime di

aiuto per le aree di crisi industriale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato « *de minimis* » e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma 2 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione interessata.

Passa poi ad esaminare l'articolo 25, in base la quale una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stessi, può essere destinata alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario. Le misure contenute nell'articolo in esame sono finalizzate ad evitare fenomeni di spopolamento e promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

Conclude illustrando l'articolo 26 recante la delega al Governo a definire degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali ed eventi catastrofali.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 495 DEFINITIVO

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (COM(2024) 495 definitivo);

premessi che:

gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, di crescente intensità e ormai assolutamente imprevedibili, danneggiano significativamente il valore della produzione agricola e forestale unionale coinvolgendo, ogni volta, una platea più numerosa di comunità rurali e di aziende agricole e forestali;

le recenti calamità naturali che hanno interessato l'Europa centro-orientale e meridionale, le alluvioni che hanno colpito la pianura padana nell'anno 2023 e la comunità valenciana negli scorsi mesi sono solo alcuni dei fenomeni catastrofali più noti, che hanno devastato intere regioni, messo a rischio la popolazione residente ed evidenziato la vulnerabilità del sistema agroalimentare europeo, distruggendo gran parte del potenziale produttivo agricolo e forestale e determinando un'enorme perdita di reddito;

gli strumenti di sostegno agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo messi a disposizione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 non sono sufficienti a sostenere agricoltori e silvicoltori negli sforzi di ricostruzione ed è pertanto necessario fornire loro una ulteriore assistenza;

alla luce di tali circostanze, le Istituzioni europee hanno elaborato la proposta in esame al fine di proporre una nuova misura di assistenza supplementare in favore degli Stati membri colpiti da calamità naturali e di consentire loro una maggior flessibilità in relazione alla soglia di non regressione;

considerato che:

la nuova misura, finanziata dal FEASR ed attuata nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, si configura come un sostegno ecce-

zionale in conseguenza delle rilevanti perdite di reddito che gli agricoltori, i silvicoltori e le imprese rurali devono fronteggiare a seguito delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1° gennaio 2024;

eventi catastrofici di estrema gravità si sono tuttavia verificati anche nell'anno 2023;

secondo la proposta di regolamento il sostegno, erogato in forma forfettaria, è versato entro il 31 dicembre 2025 in base alle domande approvate dalle autorità competenti entro il 30 giugno 2025;

tale termine temporale appare tuttavia inattuabile, considerata la necessità di modificare i programmi di sviluppo rurale;

la misura di sostegno introdotta dovrebbe estendersi ai danni derivanti alle aziende zootecniche in conseguenza della diffusione di malattie oltre che dal deterioramento delle strutture;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, paragrafo 3, capoverso « Art. 6-*bis* », si integri meglio la finalità della misura eccezionale introdotta, includendo la necessità di intervenire a fronte delle ingenti perdite di reddito, oltre che del potenziale produttivo interessato, da parte dei soggetti beneficiari;

2. al medesimo articolo 1, paragrafo 3, capoverso « Art. 6-*bis* », comma 2, si valuti di specificare che sono inclusi i danni derivanti dal danneggiamento del patrimonio zootecnico e in particolare dalla diffusione di malattie animali come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento (UE) 1305/2013;

3. si estenda la validità della misura alle calamità naturali verificatesi anche nell'anno 2023 e si valuti la necessità di prorogare, di almeno sei mesi, il termine del 30 giugno 2025 per l'effettuazione delle istruttorie da parte delle autorità competenti.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

257^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in qualità di relatore, il presidente ZAFFINI (*FdI*), con riferimento agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 160, rileva in primo luogo che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sostituiscono il riferimento alla soppressa ANPAL con il riferimento all'INAIL nelle norme relative alla Rete del lavoro agricolo di qualità e al Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, mentre il comma 3 prevede la definizione di criteri di premialità per le imprese iscritte alla Rete.

Il comma 4 limita gli effetti dell'iscrizione nella lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

I commi da 5 a 9 prevedono l'istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva, relativi a determinati settori economici, mentre il comma 10 provvede ai relativi aspetti finanziari.

Il successivo comma 11 prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici.

L'articolo 2 consente, per una frazione di periodo dell'anno 2024 e per il mese di gennaio 2025, il riconoscimento da parte dell'INPS di un

intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori.

Il comma 2 dell'articolo 4 differisce il termine entro il quale ciascuna università può procedere alla chiamata, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato.

L'articolo 8 prevede misure relative agli ITS *Academy*, anche con riferimento alla promozione dell'internazionalizzazione degli stessi; l'articolo 8-*bis* dispone che l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del *made in Italy*, oltre a recare disposizioni relative all'organico per i percorsi liceali del *made in Italy*.

L'articolo 9 modifica la disciplina transitoria del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici.

L'articolo 10 dispone un incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in relazione alle azioni previste dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza e alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

L'articolo 11 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime la valutazione negativa del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, facendo presente i gravi ritardi nell'attuazione del PNRR, particolarmente riguardo alla Missione 4 e alla realizzazione di alloggi per gli studenti universitari.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva il carattere frammentario degli interventi contemplati dal decreto-legge in esame, che risulta pertanto complessivamente deludente, benché integrato da disposizioni volte al sostegno del lavoro nel settore della moda, proposte in sede emendativa dalla propria parte politica.

Il senatore ZULLO (*FdI*) giudica difficilmente comprensibili le critiche espresse sulla base dello stato di attuazione del PNRR, posto che il provvedimento in esame ha proprio lo scopo di velocizzare i relativi interventi, nonché di provvedere al loro monitoraggio.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore ZAFFINI (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 dicembre.

Il relatore BERRINO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

A parere del senatore MAZZELLA (*M5S*) il provvedimento in titolo costituisce un'occasione perduta per un autentico miglioramento della giustizia, risultando piuttosto un insieme eterogeneo di disposizioni non risolutive. Sono inoltre prevedibili difficoltà applicative relativamente alle previsioni sull'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico.

Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Accertata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata a maggioranza.

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SATTA (*FdI*) fa presente in primo luogo che l'articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un consorzio a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si può avvalere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* e delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la possibilità, sia per il personale di cui si avvale il consorzio sia per il personale proprio di prestare un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario per persona, retribuito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali.

L'articolo 4, comma 2, specifica che la dotazione organica ha un limite massimo di 4 unità di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali e che le modalità di reclutamento sono individuate dallo statuto. Il successivo comma 3 autorizza l'indizione di una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 4 funzionari.

L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati, stabilendo che per la relativa partecipazione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, specificando che ai suoi membri non spettano indennità o altri compensi.

L'articolo 7, comma 3, dispone l'incompatibilità dell'incarico di amministratore unico con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Per i dipendenti pubblici è inoltre subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il comma 4 stabilisce che il relativo trattamento economico è determinato dallo statuto con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti di ruolo dello Stato di livello non generale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto. Il comma 5 dispone che ai componenti del collegio residenti in sede diversa da quella del consorzio è inoltre dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) auspica un esito positivo dell'*iter* del disegno di legge in titolo, che, già oggetto del sostegno unanime delle forze politiche presso l'altro ramo del Parlamento, costituisce un atto atteso ormai da molti anni, funzionale alla tutela di un'area di elevato valore naturalistico.

Richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime il favore del proprio Gruppo nei confronti del disegno di legge in esame.

Il relatore SATTA (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) riferisce sui profili di competenza, segnalando in primo luogo l'articolo 3, riguardante la nomina, le funzioni, i poteri e il compenso del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Il comma 4 dispone in merito al personale della struttura di supporto del Commissario straordinario.

Ai sensi del comma 6, lettera *d*), numero 5), il Commissario straordinario può autorizzare l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo da parte dei diversi enti coinvolti nell'emergenza.

L'articolo 7, comma 4, prevede che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di perso-

nale a tempo indeterminato, individuato tra quello assunto a tempo indeterminato in diversi enti per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.

L'articolo 11 concerne le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata. Il comma 8 dispone che i comuni utilizzino le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13, comma 1, prescrive che con ordinanze commissariali è disciplinato il finanziamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per alcune categorie di beni danneggiati, fra i quali sono comprese le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica.

L'articolo 15 prevede l'istituzione della Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 19, recante disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, specifica al comma 7 che la loro gestione deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo.

Il successivo comma 12 prevede che la vigilanza sul rispetto della disciplina dettata dall'articolo spetti, fra gli altri, alle aziende sanitarie locali nell'ambito delle competenze in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

In base al comma 13, nel caso in cui sia rilevata la presenza di amianto le imprese autorizzate allo smaltimento devono presentare un idoneo piano di lavoro al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale. Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuino un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

L'articolo 22, comma 1, prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 2 specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati, deve essere effettuata dal Commissario straordinario.

Il comma 3 dispone gli obblighi, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le casse edili provinciali o regionali regolarmente operanti nelle province interessate, costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il comma 4 prescrive obblighi alle imprese in ordine sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti.

Il successivo comma 5 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti alloggiativi minimi.

A norma del comma 6, le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un *badge* contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo vengano stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale protocolli di legalità volti a regolamentare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e all'istituzione di un tavolo permanente, ai cui componenti non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

L'articolo 25, comma 1, dispone che una quota degli stanziamenti disposti per i singoli eventi calamitosi possa essere destinata fra l'altro alla valorizzazione delle risorse territoriali e alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) chiede di non concludere immediatamente l'esame, allo scopo di consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente ZAFFINI accoglie la richiesta, disponendo il rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sullo sciopero della fame a staffetta per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, oggetto di alcuni disegni di legge già in discussione congiunta presso la Commissione, organizzato dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Il presidente ZAFFINI condivide le preoccupazioni del senatore Mazzella e annuncia che alla ripresa dei lavori la Commissione effettuerà il previsto ciclo di audizioni, in modo da pervenire nei tempi più rapidi alla scelta di un testo base e favorire il completamento dell'*iter* parlamentare.

La seduta termina alle ore 10,20.

Plenaria**258^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 10 dicembre.

Il presidente ZAFFINI comunica che il senatore Silvestro e la senatrice Ternullo hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 7.0.1 e 13.0.12 e che il senatore Russo ha sottoscritto l'emendamento 4.0.4, mentre l'emendamento 6.0.15 è stato ritirato.

Il senatore ZULLO (*FdI*) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 6.0.5 (pubblicata in allegato).

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti, a partire dalle proposte riferite all'articolo 1.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 1.14, con il quale si intende ottimizzare i percorsi di cura dei pazienti oncologici in un'ottica di appropriatezza e allo scopo di ridurre le liste di attesa. Tale impostazione, basata sull'adozione di requisiti minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali, risulta ampiamente condivisa, come dimostrato dagli emendamenti presentati.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, teso a integrare la formulazione dell'articolo 1 con il necessario riferimento alla figura dell'odontoiatra.

Passa quindi all'emendamento 1.9, volto a far sì che la formulazione del disegno di legge contempa il carattere multidisciplinare e interdisciplinare dell'assistenza ai pazienti.

Intervenendo sull'emendamento 1.4, la senatrice GUIDOLIN (*M5S*) pone in evidenza la necessità di tenere conto, nella formulazione del testo normativo, dell'effettivo apporto delle professioni non mediche nell'ambito dell'assistenza ai pazienti.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.7, richiamando l'opportunità del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica nell'attività dell'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.

I rimanenti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 2.4 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale specifica che la proposta estende le funzioni di indirizzo del SINGLA alle attività di acquisto di dispositivi medici.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.0.1, recante disposizioni in materia di appropriatezza delle prescrizioni, articolate rispetto alle specificità della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie, nonché dei monitoraggi dei tempi di attesa.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) interviene per l'illustrazione dell'emendamento 2.5, volto a garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, così da rimediare all'insufficiente attenzione del Governo riguardo l'importanza del dialogo con le parti sociali.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.5.

I restanti emendamenti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 3.3, volto a garantire la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 sono quindi dati per illustrati.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 4.0.1, volto a consentire alle unità operative di pronto soccorso e alle unità di anestesia e rianimazione di avvalersi di prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico, così da rendere possibile l'operatività del pronto soccorso.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sottoscrive gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, i quali sono finalizzati a correggere le previsioni recate dal disegno di legge in discussione riguardo il conferimento di incarichi libero-professionali ai medici in formazione specialistica, allo scopo di tutelare la qualità degli stessi percorsi formativi.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 5.7, volto a favorire la formazione specialistica dei professionisti laureati di area non medica, quali biologi e chimici. La proposta agevola inoltre la partecipazione ai corsi di specializzazione dei soggetti con disabilità o *caregiver* familiari.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5.

Interviene sull'emendamento 6.0.3 il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale si sofferma sui vantaggi derivanti dall'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi relativamente alla riduzione dell'impatto del tabagismo e alla possibilità di finanziamento dei servizi di emergenza urgenza.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 6.0.4, teso a introdurre disposizioni di razionalizzazione dell'assunzione del personale sanitario, particolarmente nel senso di prevedere procedure maggiormente snelle, con valorizzazione della responsabilità regionale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) interviene sull'emendamento 6.2, soppressivo dell'articolo 6, che in relazione alla dichiarata finalità di contrastare il fenomeno dei cosiddetti gettonisti, prevede tuttavia forme atipiche di reclutamento del personale medico.

Sono dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 6.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Ha la parola la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere, richiamandone il senso di respon-

sabilità nei confronti della rilevanza del complesso delle misure recate dal disegno di legge in titolo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, osservando che l'esigenza condivisibile di disporre di una legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità è scarsamente conciliabile con l'assetto dell'autonomia differenziata.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta ai voti, risultando approvata a maggioranza.

SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 647 E CONNESSI

Il presidente ZAFFINI comunica che, su richiesta del relatore, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 647, sull'inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico, già fissato alle ore 12 di mercoledì 18 dicembre, è posticipato al 28 gennaio 2025, ore 12.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il presidente ZAFFINI, considerato l'andamento dei lavori, avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 18 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1241**Art. 6.****6.0.5 (testo 2)**

ZULLO, SATTA, BERRINO, RUSSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.***(Misure per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario anche in stato di quiescenza)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modifiche e integrazioni, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore:

a) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonché di medici specializzandi, regolarmente iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività

lavorativa svolta. Il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

b) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili per straordinarie esigenze connesse al recupero delle liste d'attesa, ai dirigenti medici collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, verificata l'assenza di personale medico convenzionato collocabile, è consentita ai medici di medicina generale collocati in quiescenza fino al compimento del settantaduesimo anno di età l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico. Per il predetto personale è prevista la riduzione del massimale degli assistiti in carico a 500 assistiti, nonché il vincolo di svolgimento dell'attività di tutoraggio di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. ».

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, accompagnato dal generale Carlo Ragusa, Capo del IV Reparto – Affari giuridici e legislativi del Comando generale della Guardia di Finanza, e dal generale Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto – Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza.

Andrea DE GENNARO, *Comandante generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali rispondono Andrea DE GENNARO, *Comandante generale della Guardia di Finanza*, e Carlo RAGUSA, *Capo del IV Reparto – Affari giuridici e legislativi del Comando generale della Guardia di Finanza*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 17 dicembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 17,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Esame della proposta di relazione su « I rifiuti di Roma Capitale e il sito di Malagrotta » (relatori: sen. De Priamo, on. Simiani)

(Esame e conclusione)

Jacopo MORRONE, *presidente*, ricorda che, come comunicato nella seduta dello scorso 28 novembre, il sen. De Priamo e l'on. Simiani hanno presentato una proposta di relazione su « I rifiuti di Roma Capitale e il sito di Malagrotta », in ordine alla quale sono state trasmesse proposte di modifica, talune delle quali sono state recepite in un nuovo testo, che è stato poi trasmesso ai componenti della Commissione.

Avverte, pertanto, che, non essendovi obiezioni, porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

Intervengono, a più riprese, il senatore Pietro LOREFICE (*M5S*), richiedendo alcune precisazioni ai relatori e preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, nonché il senatore Andrea DE PRIAMO (*FDI*), *relatore*, e il deputato Marco SIMIANI (*PD-IDP*), *relatore*, preannunciando il loro voto favorevole. Interviene, a più riprese, Jacopo MORRONE, *presidente*, fornendo chiarimenti. Intervengono altresì la deputata Carmela AURIEMMA (*M5S*), nonché, preannunciando il voto favorevole del loro Gruppo, i senatori Simona PETRUCCI (*FDI*) e Manfredi POTTENTI (*LSP-PSD'AZ*).

La Commissione approva la proposta di relazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 5.

Esame della proposta di relazione annuale (relatore: on. Morrone)

(Esame e conclusione)

Jacopo MORRONE, *presidente e relatore*, ricorda che, come comunicato nella seduta dello scorso 28 novembre, ha presentato una proposta di relazione annuale concernente l'attività svolta dalla Commissione nel primo anno della sua operatività, che è stata trasmessa a tutti i commissari e rispetto alla quale è pervenuta un'unica proposta emendativa, in distribuzione. Avverte, quindi, che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svoltasi, si è pervenuti alla condivisione della bozza di testo già trasmessa, comprensiva di quest'unica modifica. Avverte altresì che le integrazioni e modifiche condivise e apportate alle conclusioni della relazione concernente I rifiuti di Roma Capitale e il sito di Malagrotta confluiranno nel nuovo testo di relazione annuale, che le riporta testualmente.

Avverte, pertanto, che, non essendovi obiezioni, porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Jacopo MORRONE, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc. XXIII*, n. 6.

Comunicazioni del presidente

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto che la Commissione,

nell'ambito delle collaborazioni di soggetti esperti nelle materie di interesse, che possano garantire il necessario supporto tecnico all'attività d'inchiesta della Commissione medesima in collegamento con i singoli filoni di approfondimento, si avvalga delle seguenti collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito: del primo dirigente appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, Francesco Picozzi, quale ufficiale di collegamento della Commissione, nonché dell'ingegnere Francesco Picone.

La presidenza avvierà per queste collaborazioni, ove necessario, la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 18.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 17 dicembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 16,50.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Marco Ceccherini, già consigliere comunale di Dicomano

(Svolgimento e conclusione)

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione di Marco Ceccherini, già consigliere comunale di Dicomano. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'auditore dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente* e i deputati Chiara LA PORTA (*FDI*), Beatriz COLOMBO (*FDI*) e Stefania ASCARI (*M5S*).

Marco CECCHERINI, *già consigliere comunale di Dicomano*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia il signor Marco Ceccherini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,15.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 3 ottobre 2024 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Caterina Coralli, già Vicepresidente della commissione Pari opportunità della Toscana e già consigliera comunale a Vicchio.

La seduta termina alle ore 18,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 18,15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 17 dicembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

*Presidenza del Presidente
LISEI*

Orario: dalle ore 19,12 alle ore 20,09

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

